

ANTICIPAZIONI

NICOLA TRIGGIANI

**“Un giorno in Pretura” ... trenta anni dopo.
La disciplina delle riprese audiovisive
dei dibattimenti
nelle applicazioni giurisprudenziali***

La prima puntata della fortunata trasmissione RAI “Un giorno in Pretura” risale al gennaio 1988, dunque ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della puntuale disciplina dettata dall’art. 147 disp. att. c.p.p. vigente. Non c’è dubbio che la presenza delle telecamere in udienza e le riprese audiovisive possano in qualche misura influenzare lo svolgimento del dibattimento, avendo delle potenzialità deformanti, ma si tratta di effetti assolutamente non paragonabili a quelli, davvero devastanti, che derivano dall’informazione giudiziaria nella fase delle investigazioni, soprattutto da quella, assai più insidiosa, dei *talk show* e delle inchieste televisive parallele (c.d. “processo mediatico”).

“Un giorno in Pretura” . . . thirty years later. The regulation of audio-visual recordings of hearings in jurisprudential applications

The first episode of the successful RAI broadcast “Un giorno in Pretura” dates back to January 1988, therefore before the entry into force of the specific discipline detailed under art. 147 enacting provisions of the Italian Criminal Procedure Code currently in place. It is undoubtful that the presence of cameras during the hearing as well as the audiovisual footage can influence to some extent the evolution of the trial, considering their deforming capabilities. Nevertheless, these effects are not comparable to those, really devastating, deriving from the dissemination of judicial information during the investigations phase, especially if we look at the much more insidious source of information represented by talk shows and parallel television investigations (so-called “trial by media”).

SOMMARIO: 1. Udienze dibattimentali e «pubblicità mediata tecnologica». - 2. L’autorizzazione alle riprese audiovisive con il consenso delle parti e l’interesse al regolare svolgimento del processo. - 3. L’autorizzazione per l’«interesse sociale» alla conoscenza del dibattimento. - 4. La tutela del diritto all’immagine. - 5. Il divieto di ripresa per i dibattimenti a porte chiuse. - 6. Le differenti tipologie di riprese: la trasmissione televisiva «in diretta» o «in differita». - 7. *Segue:* la ripresa fotografica. - 8. *Segue:* la ripresa fonografica e la trasmissione radiofonica.

1. *Udienze dibattimentali e «pubblicità mediata tecnologica».* Il processo penale è, com’è noto, improntato al canone della *pubblicità* delle udienze dibattimentali, prevista dall’art. 471, comma 1, c.p.p. a pena di nullità¹.

*Il saggio riproduce, con alcune modifiche, un capitolo del volume «*Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico”*», a cura di N. Triggiani, Bari, 2022.

¹ Sul principio della pubblicità del processo restano fondamentali CARNELUTTI, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, 3 ss.; CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, 3^a ed., tomo II, *Le garanzie fondamentali*, Milano, 1984, 277 ss.; VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano, 1984, 1 ss. Con riferimento al codice vigente, v. ADORNO, *sub art. 471*, in ILLUMINATI-GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, 3^a ed., Milano, 2020, 2377 ss.; BOCCHINI, voce *Pubblicità*

La Costituzione, invero, non detta un esplicito precetto di pubblicità dell'esercizio della giurisdizione, né specificamente del processo penale o di una qualche sua fase, ma è pacifico che l'art. 101, comma 1, Cost., con lo stabilire che «la giustizia è amministrata in nome del popolo», garantisce a quest'ultimo – titolare della sovranità ex art. 1, comma 2, Cost –, il diritto di conoscere come la giustizia viene amministrata, in particolare nel processo penale, a causa della speciale rilevanza dei beni che qui vengono dibattuti². Del resto, già nella vigenza del

delle udienze, in *Dig. Pen.*, V Agg., Torino, 2010, 700 ss.; CIAPPI, voce *Pubblicità (principio della)*, *ivi*, vol. X, 1995, 453 ss.; DE CARO, *Udienza pubblica e diritto alla partecipazione diretta al processo*, in A. GAITO (a cura di), *I principi del processo penale*, Roma, 2016, 427 ss.; FURFARO, *La pubblicità dell'udienza nel sistema del "giusto processo": un problema da risolvere*, in DINACCI, (a cura di), *Processo e Costituzione*, Milano, 2010, 377 ss.; LA REGINA, *Le disposizioni generali sul dibattimento*, in SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. IV, tomo II, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di Spangher, Torino, 2009, 60 ss.; MAFFEO, *Il contributo della giurisprudenza sovranazionale all'evoluzione del principio di pubblicità*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 2, 11 ss.; MALINVERNI, voce *Oralità – II) Principio dell'oralità e pubblicità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 1990, 1 ss.; MANZIONE, *sub art. 471*, in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. V, Torino, 1991, p. 59 ss.; MAZZA, voce *Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, cit., I Agg., 2000, 357 ss.; PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale. Tra indicazioni normative e profili attuativi*, Milano, 2019, 21 ss.; SCAPARONE, *Elementi di procedura penale. I principi costituzionali*, Milano, 1999, 161 ss.; UBERTIS., voce *Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, cit., vol. III, 1989, 453 ss.; ID., voce *Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale*, *ivi*, vol. V, 1991, 521 ss.; ID., voce *Udienza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, 513 ss.; VARRASO, *sub art. 471*, in GIARDA-SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 5^a ed., tomo II, Milano, 2017, 2238 ss.; VOENA, voce *Udienza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, 513 ss.

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la nullità ex art. 471, comma 1, c.p.p. sia difficilmente riconducibile a qualcuna tra le ipotesi di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p. e debba pertanto essere qualificata come «relativa» ex art. 181 c.p.p., risultando pertanto sanata se non tempestivamente eccepita. Tra gli altri, v. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, 9^a ed., Torino, 2022, 666 s.; FASSONE, *Il giudizio*, in FORTUNA-DRAGONE-FASSONE-GIUSTOZZI, *Manuale pratico del processo penale*, Padova, 2007, 885; GARUTI, *Il giudizio ordinario*, in *Procedura penale*, 7^a ed., rist. agg., Torino, 2020, 605; in giurisprudenza, Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995, Zoccoli, in *Cass. pen.*, 1995, 3319; Cass., Sez. I, 2 dicembre 1998, Archinà, *ivi*, 1999, 3490; Cass., Sez. IV, 17 novembre 1995, Noceo, *Rv*, n. 203531.

È appena il caso di ricordare che lo stesso art. 471 c.p.p., dopo aver previsto al comma 1 il principio della pubblicità delle udienze, stabilisce che alcune tipologie di persone non possono accedere all'aula di udienza. In particolare, non sono ammessi coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale (art. 471, comma 2, c.p.p.) e, qualora una di queste persone debba intervenire all'udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non sia più necessaria (art. 471, comma 3, c.p.p.). Non è consentita neppure la presenza di persone armate, fatta eccezione ovviamente per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare, con possibilità per il presidente – o, in sua assenza del pubblico ministero – di ordinare l'espulsione delle persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali (art. 471, comma 4, c.p.p.). Il presidente può inoltre disporre, per ragioni di ordine e in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone (art. 471, comma 5, c.p.p.).

² Cfr., tra gli altri, SCAPARONE, *Elementi di procedura penale*, cit., 161.

VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, cit., p. 179, ricava, invece, la costituzionalizzazione del principio di pubblicità delle procedure giudiziarie dall'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdi-

c.p.p. 1930, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 1971, aveva sottolineato che la pubblicità è «coessenziale» ai principi cui, «in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare» e nel quale la giustizia è amministrata «in nome del popolo» -, «deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, che in quella sovranità trova fondamento»³, ritenendo, quindi, indispensabili dei meccanismi di controllo sull'esercizio della giurisdizione.

Il principio di pubblicità delle udienze è, peraltro, espressamente formulato nelle fonti internazionali di tutela dei diritti umani - segnatamente nell'art. 6 § 1 C.e.d.u., nell'art. 14 § 1 P.i.d.c.p. e nell'art. 47 § 2 Carta UE (c.d. «Carta di Nizza») - come uno dei presupposti indefettibili del «giusto processo». E la Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente affermato che la pubblicità della procedura degli organi giudiziari «protegge le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico» e «attraverso la trasparenza che conferisce all'amministrazione della giustizia essa aiuta a realizzare lo scopo dell'art. 6 § 1 C.e.d.u.: l'equo processo, la cui garanzia è annoverata tra i principi di ogni società democratica ai sensi della Convenzione»⁴.

Secondo una tradizionale distinzione, la pubblicità può essere «immediata» o «mediata». Per «*pubblicità immediata*» si intende la facoltà attribuita al *quisque de populo* di accedere alle aule di udienza e di assistere ai dibattimenti che si svolgono, senza che vi sia la necessità di dimostrare al riguardo uno specifico interesse giuridico, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge: ed è proprio a tale pubblicità che allude direttamente l'art. 471, comma 1, c.p.p. allorché prescrive, a

zionali previsto all'art. 111 Cost.: sarebbe illogico che la Costituzione garantisse la pubblicità della motivazione di tali provvedimenti, ovviamente per consentire il controllo del pubblico sull'amministrazione della giustizia, e non quella dei procedimenti in esito ai quali gli stessi sono emessi.

In dottrina non si è mancato, altresì, di ritenere che, quantomeno in rapporto al processo penale, l'omissione di una prescrizione costituzionale di pubblicità sia stata suggerita all'Assemblea costituente dall'inutilità di statuire in Costituzione un principio ormai considerato indiscutibile: cfr. VIGORITI, *La pubblicità delle procedure giudiziarie (Prolegomeni storico-comparativi)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 1487.

³ Corte cost., n. 12 del 1971. Il principio risulta costantemente ribadito in successive pronunce della Consulta: v., tra le altre, Corte cost., n. 17 del 1981; Corte cost., n. 212 del 1986; Corte cost., n. 50, del 1989, 252; Corte cost., n. 69 del 1991; Corte cost., n. 373 del 1992; Corte cost., n. 235 del 1993, con nota di PACE, *Procedimento giurisdizionale in materia di disciplina e deroga al principio di pubblicità*.

⁴ Così Corte EDU, 13 novembre 2007, *Bocellari e Rizza c. Italia*, in *Cass. pen.*, 2008, 1627, con osservazioni di SELVAGGI e nota di PLASTINA, *Il rito camerale nelle procedure per le misure di prevenzione nell'ordinamento italiano: la Corte Europea ne assolve l'equità, ma ne censura parzialmente la mancata pubblicità*; in termini analoghi, v., tra le altre, Corte EDU, 14 febbraio 2002, *Riepan c. Austria*; Corte eur. dir. uomo, 8 dicembre 1983, *Axen c. Germania* e Corte eur. dir. uomo, 8 dicembre 1983, *Pretto e altri c. Italia*, in *www.echr.coe.it*. In dottrina, v. sul punto BUZZELLI-CASIRAGHI-CASSIBBA-CONCOLINO-L. PRESSACCO, *Art. 6-Diritto a un equo processo*, in UBERTIS-VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2016, 149 ss.; DI CHIARA, «Against the administration of justice in secret»: *la pubblicità delle procedure giudiziarie tra Corte europea e assetti del sistema italiano*, in BALSAMO-KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dopo il "caso Dorigo" e gli interventi della Corte costituzionale*, Torino, 2008, 293 ss.

pena di nullità, la pubblicità dell'udienza dibattimentale.

La «*pubblicità mediata*» è, invece, definibile come la conoscenza dell'attività relativa a un determinato dibattimento che è data alla generalità dei cittadini attraverso il filtro dell'informazione fornita da un qualsiasi mezzo di comunicazione⁵.

Questa distinzione trova preciso riscontro sia nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo che nel Patto internazionale sui diritti civili e politici: viene, infatti, menzionata la presenza sia del «pubblico» che della «stampa» come oggetto di diritto fondamentale dell'accusato.

Premesso che è inequivocabile il declino della pubblicità immediata a favore di quella mediata⁶, non è difficile cogliere, con riferimento a questa seconda prospettiva, i profili di «conflitto» del principio di pubblicità con altri interessi di rilievo costituzionale, soprattutto in un'epoca in cui più pressanti si fanno i bisogni di conoscenza e più efficienti, ma anche «invasivi», gli strumenti d'informazione a causa del progresso tecnologico.

Tale progresso e le nuove esigenze del c.d. «villaggio globale» hanno, infatti, modificato le regole e il costume in materia di «pubblicità mediata», tanto che è invalso fra gli operatori l'utilizzo della formula «*pubblicità mediata tecnologica*» per defi-

⁵ In questi termini, DI CHIARA, *Televisione e dibattimento penale. Esperienze e problemi della pubblicità mediata «tecnologica» in Italia*, in *Foro it.*, 1998, V, 278. Al riguardo, v. già CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, vol. II, *Le garanzie fondamentali*, cit., 281 s.

Di «*pubblicità extraprocessuale*», in contrapposizione alla «*pubblicità processuale*» preferisce parlare VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, cit., 1.

⁶ Sul punto cfr. AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, 2016, 126, ove si osserva che «nell'esperienza contemporanea stampa e televisione generano la fascia più corposa di informazioni sui fatti giudiziari, destinate ad un pubblico che diserta ormai sistematicamente le aule di udienza»; CHIAVARIO, *L'impatto delle nuove tecnologie tra diritti umani e interessi sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 141, il quale rileva come, allo stato attuale, la pubblicità immediata (in senso stretto) sia spesso limitata «alle presenze (non troppo significative ...) di qualche *habitué* - più o meno sfaccendato - del Palazzo»; GIOSTRA, *La televisione nei dibattimenti penali*, in *Gazz. giur.*, 1999, n. 1, 5, il quale coglie nelle aule di udienza «la malinconica sensazione di un teatro quasi vuoto, dove gli attori recitano a pochi parenti e a qualche avventore distratto»; nonché ID., *Processo penale e mass media*, in *Criminalità*, 2007, 60, ove si osserva che «ormai la pubblicità immediata, quel modo di recarsi in udienza per constatare come viene esercitata la giurisdizione, è di declinante attualità, perché oggi sono i fatti che vanno al soggetto e non più il soggetto che raggiunge il luogo dove essi avvengono. Fatalmente e irreversibilmente la pubblicità immediata viene sempre più surrogata dalla pubblicità mediata». Ciononostante, l'Autore sottolinea come la pubblicità immediata svolga ancora una sua precisa funzione, risultando difficilmente surrogabile, soprattutto perché «non interpone tra la realtà processuale e la collettività le scelte selettive dell'operatore dell'informazione, rendendo possibile vigilare non già sulla giustizia divulgata, ma sulla giustizia effettivamente amministrata» (ID., *Processo penale e informazione*, 2^a ed., Milano, 1989, 11 s.). Cfr. altresì NEGRI, *Il dibattimento*, in CAMON-CESARI-DANIELE-DI BITONTO-NEGRI-PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, 3^a ed., Milano, 2021, 543, il quale rileva che la pubblicità immediata, «già declinante nell'odierna società dell'informazione», è seriamente ostacolata anche dalla soluzione logistica sempre più frequente della «dislocazione degli uffici giudiziari fuori dei centri urbani e dunque lontana dalla comunità», essendo così, «non di rado, ridotta a mero simulacro».

nire le forme comunicative che fanno uso dei mezzi audiovisivi⁷.

Il legislatore ha cercato di contemperare i vari interessi in gioco con la disciplina contenuta nell'art. 147 disp. att. c.p.p. («*Riprese audiovisive dei dibattimenti*»), che prescrive un regime autorizzatorio per l'esercizio delle riprese e trasmissioni audiovisive del dibattimento⁸: la prospettiva, dunque, è opposta rispetto a quella che informa la presenza dei giornalisti della carta stampata al dibattimento, giacché questi sono autorizzati *ex lege* ad accedere, come qualsiasi cittadino, all'udienza pubblica⁹. Come già l'art. 114 c.p.p., anche l'art. 147 disp. att. c.p.p., nell'articolazione dei suoi vari commi, viene, dunque, a tutelare interessi processuali e interessi extraprocessuali: l'interesse alla corretta amministrazione della giustizia, il diritto alla riservatezza e all'onore, il diritto di cronaca giudiziaria.

Occorre evidenziare che l'art. 147, comma 1, disp. att. c.p.p. distingue la «ripresa» dalla «trasmissione». In effetti, si tratta di nozioni distinte e di attività destinate a influire sugli interessi individuali con diversa incisività: la «ripresa» consiste nella fissazione delle immagini e dei suoni, poi riproducibili; la «trasmissione» è, invece, la divulgazione delle immagini o dei suoni oggetto della ripresa e può essere contestuale allo svolgimento dell'udienza (diretta) oppure successiva a questa (differita)¹⁰.

La disciplina oggi racchiusa nell'art. 147 disp. att. c.p.p. è frutto di un *iter* legislativo alquanto travagliato.

Non è superfluo ricordare che il c.p.p. 1930 taceva completamente sul punto. Ma se questo silenzio poteva, all'epoca, dirsi giustificato dal ridotto grado di sviluppo dei relativi strumenti tecnologici, dalla seconda metà degli anni '60 del secolo scorso esso iniziò a essere avvertito come una vera lacuna. Nel dibattito dottrinale - generalmente orientato, anche se con molteplici sfumature, a ritenere

⁷ L'espressione è di DI CHIARA, *Televisione e dibattito penale*, cit., 278, mentre MELCHIONDA, *sub art. 147*, in CHIAVARIO (coordinato da) *Commento al nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare*, vol. I, *Norme di attuazione*, Torino, 1992, 558, preferisce parlare di «*pubblicità mediata meccanica*».

⁸ Per una panoramica sulla disciplina *ex art. 147 disp. att. c.p.p.* v. BRUNO, *sub art. 147 disp. att. c.p.p.*, in GIARDA-SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 5^a ed., cit., tomo III, 904 ss.

Osserva efficacemente VALENTINI, *Le riprese audiovisive del dibattimento*, in *Ind. pen.*, 2005, 589, che la previsione, benché «confinata nello scantinato normativo delle norme di attuazione», è ben «lungi dal configurarsi norma di dettaglio».

Dal confronto tra i vari ordinamenti, emerge che quello italiano è stato tra i più solleciti a recepire le istanze per dare spazio alla pubblicità processuale audiovisiva. Un efficace affresco della situazione presente negli altri Paesi, in buona misura ancora attuale, è offerto da GAMBINI, *Riprese audiovisive: profili comparatistici*, in GIOSTRA (coordinato da), *Processo penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio*, Università degli studi di Macerata, Macerata, 2001, 117 ss., e da GIANARIA-MITTONI, *Giudici e telecamere. Il processo come spettacolo*, Torino, 1994, 83 ss. Da ultimo v., con particolare attenzione agli Stati Uniti, BRUTTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell'informazione*, Milano, 2022, 84 ss.

⁹ Per questo rilievo, v. CIAPPI, voce *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, 362.

¹⁰ Così TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, 22^a ed., Milano, 2021, 703, nt. 10.

eccessivo il costo di un tale sistema di pubblicità per gli interessi processuali ed extraprocessuali coinvolti - il mancato intervento del legislatore sembrò avallare la prassi giurisprudenziale tendenzialmente volta a consegnare al presidente del collegio giudicante, nell'ambito del potere di polizia delle udienze e nel contraddittorio delle parti, il relativo potere autorizzatorio¹¹.

La necessità di una disciplina espressa, peraltro, emerse già durante i lavori preparatori al *Progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale del 1978*, redatto in attuazione della legge-delega 3 aprile 1974, n. 108. L'art. 12 del Progetto affrontava tuttavia il problema in termini estremamente restrittivi: ammetteva espressamente la ripresa televisiva della lettura del dispositivo della sentenza, con ciò escludendola - per implicito - con riguardo al dibattimento, nel chiaro intento di eliminare in radice ogni effetto indesiderato sulla regolare celebrazione del processo.

Subito dopo maturò nel legislatore un ripensamento. Per un verso, la disciplina della presenza dei mezzi di ripresa televisiva nel processo penale cambiò collocazione sistematica: fu spostata, infatti, dal codice alle norme di attuazione, trovando sede nell'art. 90 del *Progetto preliminare* di tali disposizioni. Per altro verso, essa mutò radicalmente i suoi contenuti, in senso estensivo: la presenza delle telecamere in udienza era affidata alla valutazione discrezionale del giudice, il cui unico vincolo era costituito dalla verifica che tale presenza non ostacolasse il sereno e regolare svolgersi del dibattimento.

L'evoluzione finale di questo *iter* normativo portò a una soluzione di compromesso - più liberale della prima, ma più restrittiva della seconda - che prese corpo nel testo del *Progetto preliminare* dell'art. 128 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. 1988, poi diventato, nel testo finale, l'art. 147¹². Essa introduce un

¹¹ In questi termini, SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova, 2000, 150, nt. 79.

Per un'ampia disamina di questi profili storici, v. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, cit., 283 ss. Sulla situazione anteriore all'entrata in vigore della disciplina oggi vigente cfr. altresì BARBORINI, *Telecamere in pubblica udienza*, in *Giust. pen.*, 1982, I, 343 ss.; FOSCHINI, *Televisione e fonoregistrazione del dibattimento*, in *Foro it.*, 1964, IV, 172 ss.; GIORDANA, *Televisione e udienze penali*, in *Dir. rad. tel.*, 1971, 474 ss.; PISANI, *La ripresa televisiva delle udienze dibattimentali*, in *Ind. pen.*, 1970, 511 ss.; SAMMARCO, *La TV in tribunale*, in *Quad. giust.*, 1982, n. 14, 1 ss.; SELVAGGI, *Dibattimento penale e ripresa televisiva: decisioni, orientamenti ... e osservazioni minime a margine*, in *Cass. pen.*, 1988, 2200 ss.; ZENOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, in *Dir. inf. e inform.*, 1985, 983 ss.

Come ricorda BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina*, cit., 69 s., il primo ingresso delle telecamere in un'aula di udienza deve farsi risalire al 20 aprile 1966, alla lettura del dispositivo della sentenza nel Tribunale di Milano in un processo per attentati dinamitardi attuati in Alto Adige nel quadro dell'azione terroristica per la secessione dall'Italia.

Il 26 maggio 1969 presso il Tribunale di Ascoli Piceno, in un processo per sofisticazione di vini, vengono addirittura ammesse radio e televisioni della Repubblica Federale Tedesca e degli Stati Uniti, avendo la vicenda assunto notorietà internazionale

¹² Un'altra tappa importante nella progressiva ammissione delle telecamere in udienze è rappresentata dal processo per violenza carnale presso il Tribunale di Latina del maggio 1978, le cui riprese diedero origine al

ulteriore vincolo (ancorché derogabile) alla possibilità di ripresa televisiva del processo, dando voce a un interesse non considerato dall'ipotesi originaria: l'interesse al rispetto dell'onore e della riservatezza delle parti del processo, il cui consenso alle riprese costituisce – in linea di principio – condizione necessaria perché le attività dibattimentali possano formare oggetto di rappresentazione televisiva, salvo che ricorra un interesse sociale di particolare rilevanza per la conoscenza del dibattimento¹³.

Merita di essere segnalato che, ancor prima dell'entrata in vigore, il 24 ottobre 1989, del nuovo c.p.p. e delle correlate norme di attuazione, e precisamente il 18 gennaio 1988, andava in onda su Rai 3 per la prima volta la trasmissione «*Un giorno in Pretura*», a cura di Roberta Petrelluzzi: una trasmissione fortunata, destinata ad essere la più longeva della programmazione Rai e ancora oggi programma *cult* del palinsesto del servizio pubblico radiotelevisivo. Inizialmente vengono trasmessi processi di pretura su casi della vita di tutti i giorni, risolti nel corso di una sola udienza e che si prestavano dunque ad una trasmissione pressoché integrale; ma nel corso degli anni sono stati ripresi processi davanti a tribunali e corti di assise di varie sedi italiane relativi a vicende di grande risonanza mediatica¹⁴.

Va rilevato che l'ambito di applicazione dell'art. 147 disp. att. c.p.p. è circoscritto ai casi in cui l'utilizzo dei mezzi di ripresa audiovisiva sia finalizzato all'«esercizio del diritto di cronaca», dunque al soddisfacimento di una specifica esigenza di informazione della collettività in ordine allo svolgersi di un dato processo: esulano, pertanto, le riprese effettuate a fini di divulgazione scientifica, culturale o didattica e tutte le altre ipotesi di impiego di sistemi «a circuito chiuso» con *audience* limitata, e, ovviamente, le riproduzioni audiovisive effettuate a scopo

documentario «*Processo per stupro*» della regista Loredana Dordi, trasmesso con grande seguito di ascolti dalla Rete 2 della R.A.I. il 26 aprile 1979.

Le telecamere furono altresì ammesse, con ripresa integrale delle udienze, dalla Corte di assise di Catanzaro per il processo relativo alla strage di piazza Fontana, conclusosi con la sentenza del 23 febbraio 1979: ne derivò una trasmissione in cinque puntate intitolata «*Il processo*», andata in onda sulla Rete 1 della R.A.I. a partire dal 25 settembre 1979.

Poi, a partire dagli anni Ottanta – ricorda sempre BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina*, cit., 75 s. –, «la presenza della televisione in aula assumerà un'aura di normalità crescente e cominceranno ad essere autorizzate in più sedi riprese televisive di processi «comuni»».

Per una sintetica ricostruzione dei lavori preparatori, v. ROPPO, *Il processo penale e la televisione*, in *Pol. dir.*, 1990, 172 ss.

Il testo del progetto preliminare e definitivo dell'art. 128 disp. att. c.p.p. può leggersi in CONSO-GREVINI-MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. VI, *Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*, tomo I, *Le norme di attuazione con le disposizioni regolamentari*, Padova, 1990, rispettivamente 202 e 349.

¹³ «È certamente una disciplina moderna ed equilibrata che attribuisce al giudice il potere di decidere sull'ingresso delle telecamere in udienza tenendo conto dei diversi interessi facenti capo ai privati e al diritto di cronaca»: così AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., 159.

¹⁴ Cfr. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina*, cit., 79 ss.

documentativo endoprocessuale, disciplinate, invece, dall'art. 139 c.p.p.¹⁵.

La notazione informativa delle riprese audiovisive – finalizzate appunto all'esercizio del diritto di cronaca – dovrebbe altresì escludere l'ammissibilità di riprese a fini di spettacolo o di intrattenimento. Peraltro – come non si è mancato di sottolineare in dottrina – l'evoluzione dei generi televisivi ha reso evanescenti e insicuri i confini tra i due generi, tanto che si parla, ormai da diversi anni, di «informazione-spettacolo» come autonomo genere televisivo, per cui si è auspicata un'interpretazione non restrittiva dell'inciso, che prescindendo dalla qualificazione del genere di trasmissione a cui è destinata la ripresa¹⁶.

Parte della dottrina ha rimarcato come debba ritenersi sindacabile giudizialmente un uso delle riprese svolto diverso da quello dell'esercizio del diritto di cronaca¹⁷.

Il momento del procedimento penale in cui può porsi il problema di un'autorizzazione alla ripresa o alla trasmissione radiofonica o televisiva riguarda esclusivamente la fase dibattimentale, posto il tenore letterale dell'art. 147, comma 1, disp. att. c.p.p.: le regole dell'articolo in esame sicuramente non operano con riguardo agli atti delle indagini preliminari – comprese le udienze deputate allo svolgimento dell'incidente probatorio – né con riguardo all'udienza preliminare e alle altre udienze camerale in genere¹⁸.

Peraltro, un'interpretazione strettamente letterale del termine «dibattimento» potrebbe indurre a escludere dalla presente disciplina anche le attività poste in essere nel «postdibattimento»: il che sarebbe inaccettabile, se si pensa – tra l'altro – che è nella fase successiva al dibattimento che è ricompreso il momento della pubblicazione della sentenza, con la lettura in udienza del dispositivo ed eventualmente della motivazione, se contestuale (v. art. 545 c.p.p.). Può prospettarsi,

¹⁵ In tal senso v. DEAN, *La disciplina delle riprese audiovisive nei dibattimenti del futuro processo penale*, in *Giur. it.*, 1989, IV, 524.

Sulla disciplina dettata dall'art. 139 c.p.p. (rubricato «*Riproduzione fonografica o audiovisiva*»), v., tra gli altri, BERSANO BEGEY, *sub art. 139*, in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. II, Torino, 1990, 161 ss.; GALANTINI, *sub art. 139*, in AMODIO-DOMINIONI (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. II, Milano, 1989, 133 ss.; NAPPI, voce *Documentazione degli atti processuali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 1990, 163 ss.; SIGNORATO, *sub art. 139*, in ILLUMINATI-GIULIANI (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 3^a ed., cit., 492 ss.

Nel senso che potrebbe concepirsi un'autorizzazione alla sola trasmissione radiofonica o televisiva, sganciata da un'attività di ripresa, laddove il richiedente intendesse diffondere i suoni o le immagini dibattimentali, precedentemente cristallizzati a scopo di documentazione interna, ai sensi degli artt. 134 e 139 c.p.p., dopo aver ottenuto copia, a norma dell'art. 116 c.p.p. delle registrazioni fonografiche o audiovisive conservate unitamente agli atti del procedimento, v. CIAPPI, *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, cit., 300 s.

¹⁶ In tal senso, ROPPO, *Il processo penale e la televisione*, cit., 171 ss.

¹⁷ Cfr. SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, cit., 155, nt. 95, e VOENA, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 76 e 80 s.

¹⁸ MELCHIONDA, *sub art. 147*, in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare*, vol. I, cit., 565.

dunque, un'operazione ermeneutica di tipo sistematico, tale da ricondurre il termine «dibattimento» al significato di «udienza dibattimentale»: in quest'ottica, i limiti temporali entro i quali può operare la disciplina in esame vengono associati all'intera durata dell'udienza destinata alla celebrazione del dibattimento, ivi inclusi gli atti processuali eventualmente svolti al di fuori dell'udienza stessa (quali l'esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici *ex art. 502 c.p.p.*, l'esperimento giudiziale *ex art. 219, comma 3, c.p.p.* o l'ispezione di luoghi *ex art. 246 c.p.p.*)¹⁹. Possono altresì essere autorizzate riprese nell'aula di udienza, al di fuori dello svolgimento delle attività processuali.

Per contestare la legittimità delle riprese audiovisive dei dibattimenti, in dottrina sono state richiamate due norme costituzionali, e precisamente i commi 2 e 3 dell'art. 27 Cost.

Ci si è domandato, innanzitutto, se l'accomunare l'immagine di una persona al banco degli imputati, l'espone alla curiosità e al giudizio dell'opinione pubblica, quando manchi una condanna definitiva, non contribuisca a generare un sentimento di riprovazione sociale che ha il valore di un'autentica «cultura del sospetto», in violazione del principio di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva *ex art. 27, comma 2, Cost.*²⁰.

In effetti, appare difficilmente contestabile che «la ripresa radiofonica o televisiva di un dibattimento costituisce inevitabilmente un elemento di danno per la reputazione dell'imputato, di fronte ad un'opinione pubblica non del tutto in sintonia col principio della presunzione di non colpevolezza»: soprattutto qualora condannato all'esito del giudizio di primo grado, finisce per subire «una sorta di marchio indelebile, non cancellabile dalle eventuali pronunce di assoluzione in grado ulteriore, generalmente non accompagnate da analoga attenzione da parte degli organi di informazione, che tendono a privilegiare, in quanto maggiormente «scenografico» e spettacolare, il dibattimento di primo grado»²¹.

Secondo alcuni autori, inoltre, l'esposizione alla pubblicità televisiva contrasterebbe con l'art. 27, comma 3, Cost., ai sensi del quale le pene «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». Si è parlato, al riguardo, di «gogna elettronica» o di «rogo mediatico» cui l'imputato sarebbe sottoposto: una vera e propria sanzione non conforme al senso di umanità²².

Altra parte della dottrina ha obiettato che, se tali conclusioni fossero esatte, del

¹⁹ CIAPPI, voce *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, cit., 369.

²⁰ Cfr. ZENO-ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, cit., 986.

²¹ RIVELLO, *Il dibattimento nel processo penale*, Torino, 1994, 96.

²² Cfr., tra gli altri, CROCIONI, *Introduzione generale*, in *Quad. Avv.*, 1995, n. 2, 25, il quale sottolinea che l'elemento della pubblicità, «concepito proprio come difesa delle parti contro le prevaricazioni e gli abusi, diventa gogna, ludibrio, prima che sopravvenga una condanna, una pena non prevista dalla legge, né comminata dal giudice, dalla quale nessuna assoluzione, totale e assoluta (quando, a distanza di anni, emergerà dal processo vero), potrà più sottrarre chi l'ha subita».

processo in corso non potrebbe parlarsi neppure sulla stampa²³.

Per contestare la legittimità delle riprese televisive in udienza, in passato non si è mancato di fare riferimento anche all'art. 36 c.p., che prevede come «pena accessoria» la «pubblicazione della sentenza», riservando l'attuazione di questo meccanismo al caso in cui la legge lo prevede. Ebbene, riprendere le fasi di un processo, tanto più se queste fasi comprendono la lettura della sentenza, equivale – si è sostenuto – ad applicare questa sanzione (cioè la pubblicazione della sentenza) in modo non tipizzato legalmente, cioè al di fuori di quella puntuale previsione legislativa che l'art. 36 c.p. indica, invece, come necessaria²⁴.

Anche quest'argomento, peraltro, è stato ritenuto privo di pregio in quanto smentito in primo luogo dai fatti, posto che, se c'è una fase del processo rispetto a cui non è mai stata contestata o posta in dubbio la possibilità di ripresa televisiva, questa è proprio la lettura della sentenza, che è pronunciata «in nome del popolo italiano»²⁵.

2. *L'autorizzazione alle riprese audiovisive con il consenso delle parti e l'interesse al regolare svolgimento del processo.* Dopo aver esaminato le problematiche generali, è possibile passare ad illustrare più in dettaglio la disciplina dettata dal legislatore. Ai sensi dell'art. 147, comma 1, disp. att. c.p.p., «ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice, con ordinanza motivata, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione»²⁶. La previsione risulta in linea con il principio 14 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, 10 luglio 2003, n. (2003)13, sulla diffusione di informazioni da parte dei *media* in relazione ai processi penali, la quale, premesso che «i *reportages* in diretta e le registrazioni effettuate dai *media* nelle aule di udienza non dovranno essere possibili, salvo se e nella misura in cui la legge o le autorità giudiziarie competenti lo permettano esplicitamente», puntualizza che tali *reportages* «dovranno essere autorizzati soltanto se non ne risulti

²³ ROPPO, *Il processo penale e la televisione*, cit., 169.

²⁴ Nel senso di ritenere la ripresa televisiva del processo come un'impropria pena aggiuntiva, FRAGOLA, *Le emissioni radiotelevisive nella giurisprudenza*, Milano, 1990, 109 s.

²⁵ ROPPO, *Il processo penale e la televisione*, cit., 169.

²⁶ Per ADORNO, *sub art. 471*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, 3^a ed., cit., 2391, agli effetti dell'art. 147 disp. att. c.p.p. – «coniato, d'altronde, quando il nostro Paese iniziava ad affacciarsi alla finestra della "rete" e anni prima che l'accesso fosse agevolmente fruibile dai privati – si può qualificare trasmissione "radiofonica" o "televisiva" senza evadere dal "carapace semantico" della disposizione, anche quella che si avvale di *Internet*». Ciò in quanto, mentre «i primordi della rete sono stati caratterizzati dallo scambio di contenuti testuali e immagini statiche, l'evoluzione tecnologica, potenziando la capacità di gestire il traffico di contenuti audio-video, ha trasformato ogni dispositivo terminale, fisso o mobile, connesso a Internet (personal computer, telefono cellulare, palmare, tablet, etc.) in radio e in televisione».

alcun serio rischio di influenza indebita sulle vittime, i testimoni, le parti dei procedimenti penali, i giurati o i magistrati».

L'accordo delle parti è configurato come condizione necessaria, anche se non sufficiente, per autorizzare le riprese: al *pactum*, infatti, deve accompagnarsi la valutazione negativa del giudice (ovvero del collegio, laddove si tratti di organo collegiale) sull'eventuale pregiudizio che dalla divulgazione potrebbe derivare per il sereno e regolare svolgimento dell'udienza ovvero per la decisione²⁷.

Atteggiandosi come *condicio sine qua non* dell'autorizzazione all'effettuazione di riprese audiovisive o di trasmissioni dello svolgimento del dibattimento, il consenso deve pervenire da tutte le parti processuali (pubblico ministero, imputato, altre parti private): ciò significa che basta il dissenso di una sola delle parti per impedire la ripresa del dibattimento, si tratti di ripresa totale o parziale e cioè anche dei momenti che non riguardano direttamente il soggetto che si è opposto²⁸.

Il provvedimento collegiale di autorizzazione dovrebbe seguire l'accertamento della regolare costituzione delle parti e precedere l'apertura del dibattimento, dovendo essere pronunziato in pubblica udienza.

Nella prassi, peraltro, si registrano richieste di ammissione dei mezzi audiovisivi proposte al presidente fuori e prima dell'udienza e decreti presidenziali autorizzativi emessi nella fase degli atti preliminari al dibattimento²⁹. Tale prassi – come, peraltro, non si è mancato di rilevare in dottrina – comporta una plurima violazione della disciplina, relativamente non solo al momento di emissione, ma anche alla forma del provvedimento autorizzativo adottato (per il quale è prevista la forma dell'ordinanza e non quella del decreto), nonché all'organo in capo al quale il relativo potere è riconosciuto, che dev'essere correttamente identificato nel «giudice» – e dunque nel collegio – e non nel presidente del collegio³⁰.

²⁷ Cfr. GIALUZ, *I concordati atipici*, in PERONI-GIALUZ, *La giustizia penale consensuale. Concordati, mediazione e conciliazione*, Torino, 2004, 102, che inquadra l'istituto tra i «concordati atipici», vale a dire tra quelle forme di accordo che, nell'ambito del rito penale, non attengono al merito, ma «direttamente alla conduzione del processo e che potremmo definire, con un'espressione di sintesi, accordi endoprocesuali»: si tratta – osserva l'A. (83) – di «figure pattizie assai eterogenee, che tuttavia presentano tratti comuni sotto il profilo teleologico», in quanto appaiono «dirette a regolare o a condizionare, seppure entro limiti piuttosto circoscritti, specifiche attività processuali».

²⁸ In questi termini, DI CHIARA, *Televisione e dibattimento penale*, cit., 280; ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 472.

Il dissenso non necessita del corredo di alcuna motivazione, come evidenzia MELCHIONDA, *sub art. 147*, in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare*, vol. I, cit., 570.

²⁹ Corte Ass. app. Firenze, 17 gennaio 1996, Pacciani, *inedita*; Corte Ass. Milano, 12 giugno 2000, Maggi, *inedita*; Corte Ass. Firenze, 19 aprile 1994, Pacciani, *inedita*; Corte Ass. Firenze, 15 aprile 1994, Pacciani, *inedita*; Trib. Torino, 30 ottobre 2003, Agricola, *inedita*.

³⁰ VALENTINI, *Le riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 615. Nel senso che non dovrebbero ritenersi rituali istanze dirette ad ottenere l'accesso dei mezzi audiovisivi se avanzate fuori udienza, v. anche CIAPPI, voce

In dottrina si è sostenuto che le parti debbano essere necessariamente interpellate sull'accettazione delle riprese³¹ e che, nel silenzio della legge, possano anche manifestare consenso o no in ordine al tipo di riprese da adottare³², precisando altresì che la concessione e il rifiuto del consenso devono ritenersi sempre revocabili o modificabili da una ovvero da tutte le parti³³.

Un diverso orientamento esclude che – in difetto di espresse indicazioni legislative – sussista un obbligo del giudice di sentire le parti preliminarmente ed avvertirle che hanno la facoltà di non consentire, sicché qualora esse tacciano, perché ignare di tale facoltà, deve ritenersi che consentano implicitamente³⁴. E non mancano precedenti giurisprudenziali che affermano la possibilità di un consenso tacito, ravvisabile nella mancata opposizione alle riprese da parte dell'imputato³⁵.

Come già evidenziato, in ogni caso l'accordo tra le parti è condizione necessaria, ma non sufficiente, per autorizzare le riprese: il giudice, con ordinanza motivata, può negare l'autorizzazione alla ripresa, a scapito del diritto di cronaca, allorché ne derivi un «pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione».

In dottrina è stato autorevolmente osservato che «l'effetto perturbante è *in re ipsa*»³⁶: in altre parole, la sola presenza in aula degli strumenti della pubblicità

Riprese audiovisive dei dibattimenti, cit., 370.

³¹ Cfr. GIANARIA-MITTONI, *Giudici e telecamere*, cit., 76.

³² In tal senso, MELCHIONDA, *sub art. 147*, in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale, La normativa complementare*, vol. I, cit., p. 566. Dello stesso avviso, GIANARIA-MITTONI, *Giudici e telecamere*, cit., 76.

³³ MELCHIONDA, *sub art. 147*, in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale, La normativa complementare*, vol. I, cit., 566, il quale sottolinea che deve soprattutto essere consentito «ritirare, in prosieguo di dibattimento, un gradimento precedentemente manifestato».

³⁴ In tal senso v. TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., 702, nt. 5.

³⁵ Cfr. Corte Ass. Trieste, 20 ottobre 2004, *inedita*; Trib. Roma, 19 febbraio 1993, Armanini c. Rai, in *Dir. inf. e inform.*, 1993, 96.

³⁶ Cfr. CORDERO, *Procedura penale*, 9^a ed., Milano, 2012, 925, per il quale l'art. 147 disp. att. c.p.p. «insinua novità pericolose»: «l'obiettivo influisce sugli attori; più o meno lo patiscono tutti; nelle teste labili, poi, scatena tempeste, dall'esplosione narcisistica al panico. Forse, sapendosi guardati, pubblico ministero e difensori gesticolano più del dovuto, e poco male se tutto stesse lì; il pericolo è che perdano la testa i testimoni; o (mente lo esclude) l'abnorme pubblicità ubriachi chi giudica, togato o no. Hanno un costo emotivo i dibattimenti: e il luogo conta molto nell'economia psichica; non è lo stesso stare nell'aula o in piazza. Sono rilievi antropologicamente ovvi: i processi implicano tempo e spazio separati, ossia "sacri", come nei "misteri" delle religioni ellenistiche, irrompendovi, l'ambiente profano li sfigura. Speriamo che resti sulla carta quest'art. 147 att.». Dello stesso avviso, TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., 702, nt. 7: «In realtà, la presenza delle telecamere in aula è sempre idonea a recare il pregiudizio menzionato»: da un lato, «la mera presenza materiale delle attrezzature e degli operatori disturba le attività processuali»; dall'altro, «le riprese e le trasmissioni provocano risvolti psicologici su tutti i soggetti che partecipano al dibattimento, poiché costoro curano più il modo in cui saranno visti, che non l'accuratezza di quanto saranno chiamati a compiere». A riprova di queste affermazioni, gli Autori ricordano che «gli ordinamenti più garantisti vietano in aula l'utilizzazione anche delle sole macchine fotografiche».

mediata – e in particolare delle telecamere – sarebbe di per sé idonea ad alterare la stabilità emotiva delle parti, dei testimoni e persino dell’organo giurisdizionale, determinando il rischio che a risultare adulterato sia lo stesso «gioco processuale»³⁷.

Si è per contro obiettato che considerare il rischio di un pregiudizio alla regolare amministrazione della giustizia inevitabilmente connesso alla mera presenza in aula delle telecamere equivale a sancire l’implicita abrogazione della norma di cui si tratta³⁸: viceversa, il legislatore, negando che gli esiti del processo siano automaticamente pregiudicati dalla «pubblicità mediata tecnologica», ha conferito al giudice il compito di verificare, caso per caso, i riflessi negativi che la ripresa del dibattimento determina sullo svolgimento del processo o sulla decisione; se, insomma, non può essere negata la potenzialità intrusiva di tali strumenti, nondimeno occorre valutare fino a che punto, in un dato contesto, possa considerarsi fisiologica e tollerabile³⁹.

Il riferimento alla necessità di assicurare il sereno e regolare svolgimento del processo e della decisione mira, insomma, a garantire il fine istituzionale del processo, che resta quello di rendere giustizia, vietando le riprese o le trasmissioni «perturbatrici»⁴⁰. È evidente, tuttavia, come l’elasticità dei criteri sottesi alla valutazione di tale pregiudizio comporti l’attribuzione al giudice di un amplissimo potere discrezionale.

Taluno ha peraltro osservato che, se è vero che la presenza delle telecamere può

Nel senso che l’ingresso delle telecamere possa influenzare sensibilmente il comportamento di coloro che partecipano al dibattimento, con intuibili riflessi sia sul piano degli atteggiamenti personali che su quello delle scelte tecnico-giuridiche, cfr. altresì MINECCIA, *Esame critico diseguenze televisive di un processo italiano*, in *Giust. pen.*, 1994, III, 406; UBERTIS, *Il giudice, lo storico e il giornalista*, in ID., *Argomenti di procedura penale*, vol. II, Milano, 2006, 164, il quale osserva che «la consapevolezza di “essere in televisione” induce la tentazione di assumere atteggiamenti, linguaggi e addirittura strategie processuali volti primariamente ad ottenere il consenso dell’opinione pubblica».

³⁷ In questi termini, DI CHIARA, *Televisione e dibattimento penale*, cit., 281.

³⁸ Cfr. ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d’accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 473, secondo il quale «non sarebbe consentito affermare che il pregiudizio sia *in re ipsa*: tanto varrebbe, allora, cancellare la norma».

Per la verità, in dottrina non è mancato chi ha espressamente auspicato l’abrogazione dell’art. 147 disp. att. c.p.p. Cfr. PISANI, *A colpi di audience*, in *Ind. pen.*, 1993, 536: «Il “diritto di cronaca”, al cui esercizio la disciplina delle riprese audiovisive vorrebbe essere improntata, non va confuso con un inesistente diritto al pettegolezzo, all’attenzione morbosa verso difficoltà e sofferenze altrui, banalità, squallori e miserie umane; non va confuso, attraverso la mistificazione di una spettacolarità oltretutto mediocre, con un preteso diritto al degrado della serietà e – perché non dirlo? – della sacertà, per quanto possibile, del giudizio dei tribunali. Ma se qualcosa va fatto – e va fatto – è, semplicemente, l’abrogazione di quell’art. 147. La nostra Costituzione, invero, si limita a prevedere che la giustizia è amministrata “in nome del popolo”. Non richiede, invece, che sia amministrata davanti al popolo, a colpi di *audience*».

³⁹ ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d’accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 473.

⁴⁰ Cfr. ILLUMINATI, *Giudizio*, in BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, 10^a ed., Milano, 2020, 670.

certo influire sul comportamento dei testimoni, delle parti e degli stessi giudici, effetti analoghi può tuttavia avere anche la partecipazione alle udienze di un pubblico numeroso⁴¹.

Di più: partendo dal presupposto che il bilanciamento di valori operato dal legislatore nella norma *de qua* realizza una grave menomazione del diritto all'informazione, a giovamento di altri interessi certamente rilevanti, ma «paracostituzionali», altri ha nutrito seri dubbi in ordine alla stessa possibilità che la presenza delle apparecchiature di ripresa in aula propizi soluzioni fallaci⁴².

Gli aspetti più problematici concernono inevitabilmente il pregiudizio che dagli strumenti della pubblicità mediata possa derivare alla decisione e, dunque, al soggetto chiamato a prenderla.

Il vero pericolo è che la pregressa effettuazione della ripresa finisca con l'identificare l'organo giurisdizionale con la «platea dei telespettatori»: il nocumento per la pronuncia, in altre parole, rischia di compromettere l'indipendenza psicologica dell'organo giudicante, quale valore costituzionalmente tutelato⁴³.

Degna di considerazione è, altresì, la problematica relativa alle conseguenze che la trasmissione con mezzi audiovisivi dell'istruttoria dibattimentale arreca al giudice che vi assiste: questi, infatti, è messo in condizione di percepire particolari, espressioni, atteggiamenti che la documentazione degli atti processuali non è in grado di captare. Sotto questo profilo, decisamente pericolosa si presenta la posizione del giudice di rinvio o di quello di appello: la diffusione con gli strumenti audiovisivi della prima istruttoria dibattimentale è destinata ad influenzarlo anche nell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.)⁴⁴. Non a caso

⁴¹ NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, 10^a ed., Milano, 2007, 511. In senso analogo, v. SERGIO, *La giustizia e i nuovi mezzi di comunicazione*, in *Quest. giust.*, 1994, 220: «È evidente che la presenza delle telecamere in un'aula giudiziaria o in qualsiasi altro spazio sociale è un fatto nuovo con cui bisogna fare i conti. Ma anche la semplice partecipazione del pubblico all'udienza può suscitare la tentazione di esibizioni plateali per ottenere consenso e simpatia, con il rischio di turbamento del regolare svolgimento del dibattimento».

A tali osservazioni non si può fare a meno, però, di replicare che una cosa è lo svolgimento dell'udienza di fronte a qualche decina o centinaia di persone presenti in udienza; altra cosa è sapere che all'udienza possono assistere «virtualmente» anche milioni di persone.

⁴² SAVINI, *Dibattimento penale e trasmissioni televisive di cronaca culturale*, in *Corr. giur.*, 1990, 955.

⁴³ ILLUMINATI, *Giudizio*, in *Compendio di procedura penale*, cit. 670: «Qui gioca, in particolare, la specificità del mezzo televisivo che, dando all'utente l'illusoria idea di fruire di una porzione del reale, lo induce ad immedesimarsi nel giudice, anzi a sostituirsi a lui. Quest'ultimo, specie se giudice popolare, potrebbe avvertire il peso di un simile condizionamento, di modo che finirebbe per essere colpito l'interesse costituzionalmente tutelato all'indipendenza psicologica dell'organo giudicante».

In argomento, v. LANZA, *Telecamere nel processo penale. Una variabile nella decisione? La forza dei media nel processo penale in Corte di assise*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, *Criminologia*, Milano, 2000, 491 ss.

Nel senso che la ripresa audiovisiva è comunque «destinata a riflettersi sui contenuti dell'emananda sentenza», DEAN, *La disciplina delle riprese audiovisive nei dibattimenti del futuro processo penale*, cit., 531.

⁴⁴ È appena il caso di ricordare che il timore relativo a una possibile influenza negativa sul convincimento del giudice d'appello e, quindi, sulla decisione, è alla base della previsione di cui all'art. 114, comma

si auspica, proprio al fine di scongiurare il pericolo che venga attribuita maggiore valenza alle prove formate nelle udienze di cui è stato «spettatore», anziché a quelle formate nel processo in cui si svolge il suo ruolo istituzionale, un differimento della diffusione delle riprese alla conclusione del procedimento⁴⁵.

Non vanno, poi, trascurati i pericoli che la pubblicità mediata tecnologica può arrecare alla genuinità della prova e, in particolare, della testimonianza, come evidenziato da larga parte della dottrina alla luce degli studi di psicologia giudiziaria, tanto più che la prova è assunta con la tecnica dell'esame diretto e del controesame che, essendo volta a scoprire la falsità, già espone il soggetto a un indubbio *stress* psicologico. Potrebbe così accadere che il teste «badi più alla resa della sua prestazione di fronte alla platea dei teleudenti che agli obblighi derivanti dall'ufficio ricoperto»⁴⁶. La presenza di telecamere – si è altresì osservato – potrebbe «indurre il teste ad ostentare una visibile sicurezza nel narrare fatti dei quali, invece, sicuro non sia; o, per contro, a tradire insicurezza (che è invece solo imbarazzo per la persona estranea) inducendo in errore il giudice circa la sua attendibilità»⁴⁷. Secondo altra parte della dottrina, peraltro, «proprio il sempre più frequente ricorso alla ripresa televisiva dei processi finirà per diminuire la suggestione del mezzo»: ci si potrà dunque anche abituare alla «presenza discreta» dell'«obiettivo della telecamera in udienza e questo perderà gran parte del suo potere di condizionamento psicologico»⁴⁸.

Altri autori hanno sottolineato come la presenza delle telecamere possa avere addirittura degli «effetti benefici» sul processo. Si è osservato che «accusatore e difensore potrebbero anche essere indotti, dalla consapevolezza di essere visti e sentiti da un pubblico vastissimo, a esercitare un più forte autocontrollo e a frenare le abituali tentazioni di abusare del gergo forense e degli artifici verbali incomprensibili al di fuori della cerchia degli iniziati»⁴⁹; non si vede, in particolare, per quale ragione la consapevolezza di essere oggetto dell'attenzione da parte degli utenti dei mezzi audiovisivi non debba far sorgere nel presidente

3, c.p.p., che impone il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti collocati nel fascicolo del pubblico ministero, divieto destinato a cessare solo dopo la pronuncia della sentenza in grado d'appello. Sul punto cfr., volendo, TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, 2012, 67 ss.

⁴⁵ Cfr. CIAPPI, voce *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, cit., 354; VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, cit., 424.

⁴⁶ ILLUMINATI, *Giudizio*, in BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, cit., 670.

⁴⁷ SELVAGGI, *Dibattimento penale e ripresa televisiva*, cit., 2202. V. anche MALINVERNI, voce *Oralità - II Principio dell'oralità e pubblicità (dir. proc. pen.)*, cit., 10, il quale, rilevando che «già la sala di udienza influisce negativamente sui testimoni non assuefatti alle solenni forme dell'amministrazione della giustizia penale», ritiene addirittura che «solamente imputati recidivi o testimoni abituali si possono trovare a loro agio»: «sapendo diffusa ogni propria parola, o ripresa e trasmessa la propria immagine con ogni espressione del viso ed ogni gesto» – rimarca l'Autore – può essere facile «confondersi» o «assumere atteggiamenti teatrali».

⁴⁸ GIOSTRA, *La televisione nei dibattimenti penali*, cit., 5.

⁴⁹ CHIAVARIO, *L'impatto delle nuove tecnologie tra diritti umani e interessi sociali*, cit., 141.

del collegio o nel giudice monocratico «un consistente impulso nel senso della più scrupolosa osservanza delle regole del procedere: un corretto esercizio del potere di polizia e di disciplina delle udienze, una puntuale attuazione del principio di oralità, quale metodo di assunzione probatoria reso necessario perché il pubblico possa comprendere il significato del dibattimento, sono alcuni degli esempi adducibili in materia»⁵⁰.

Insomma, in ordine alle riprese audiovisive dei dibattimenti, sembrano contrapporsi due fronti opposti: un primo orientamento è schierato sulla linea della «guerra alla sopraffazione mediatica», in quanto attribuisce alle telecamere la forza di alterare la realtà presa ad oggetto, al fine di sostenere i poteri forti che ambiscono a manipolare la cultura di massa; un secondo orientamento è quello dell'«illuminismo mediatico», che vede nella televisione un deciso fattore di progresso sociale perché garantisce la visibilità collettiva delle istituzioni e dunque anche quella del rito giudiziario, incentivando così la partecipazione e il controllo democratico⁵¹.

Ora, anche se è non è revocabile in dubbio che le riprese audiovisive abbiano delle potenzialità deformanti, si può comunque convenire con autorevole dottrina nel senso che si tratti di effetti assolutamente non paragonabili a quelli, davvero devastanti, che derivano dall'informazione giudiziaria nella fase delle investigazioni, soprattutto da quella, assai più insidiosa, dei *talk show* e delle inchieste televisive parallele: le riprese televisive delle udienze penali sembrano caratterizzate da effetti devianti di portata assai minore rispetto al c.d. «processo mediatico»⁵².

3. *L'autorizzazione alle riprese audiovisive senza il consenso delle parti e l'«interesse sociale» alla conoscenza del dibattimento.* Il consenso delle parti non è necessario per autorizzare le riprese ovvero le trasmissioni del dibattimento quando sussista «*un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento*»: così dispone l'art. 147, comma 2, disp. att. c.p.p.⁵³.

⁵⁰ Così VOENA, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, cit., 79 (v. già ID., *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, cit., 442). L'opinione è condivisa da BIANCHI, *Il dibattimento penale e le riprese audiovisive: un connubio possibile?*, in *Dir. inf. e inform.*, 1997, 309.

⁵¹ In questi termini, AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., 155 s. e 162.

⁵² In tal senso v. ancora AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., 160; nonché VOENA, *Processo pubblico e mass media: il passato e il presente*, in *Leg. pen.*, 19 ottobre 2020, il quale sottolinea che «l'atteggiamento critico manifestato fin dall'entrata in vigore del codice del 1988, da una parte della dottrina, preoccupata dalla spettacolarizzazione dei dibattimenti, appare obsoleto a fronte degli effetti ben più negativi oggi prodotti dai mezzi audiovisivi nelle fasi iniziali del procedimento»; l'Autore, sottolinea altresì che l'esperienza «si è incaricata di dimostrare che la serenità dei dibattimenti e l'imparzialità del giudice non è stata turbata da cronache trasmesse in differita e, nella maggior parte dei casi, dopo che almeno il relativo grado del procedimento si era ormai concluso».

Sugli effetti nefasti del c.d. «processo mediatico», cfr. invece, volendo, TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., XII ss.

⁵³ La disposizione è stata approvata nonostante la reiterata opposizione della Commissione parlamentare consultiva, in base alla considerazione che «altrimenti sarebbe rimesso al mero arbitrio delle parti inibire

In dottrina non si è mancato di rilevare che, attraverso la previsione dei primi due commi dell'art. 147 disp. att. c.p.p., vengono a delinearci due distinte categorie di processi: una riferibile a quelli «ordinari» – la grande maggioranza – nei quali si fa prevalente il diritto alla riservatezza, l'altra a quelli di «rilevante interesse sociale», nei quali diventa privilegiato il diritto di cronaca, risultando inefficace l'eventuale rifiuto opposto dalle parti alle riprese⁵⁴. Resta comunque fermo che l'interesse pubblico all'informazione non può prevalere sull'interesse alla salvaguardia della retta amministrazione della giustizia, essendo la ripresa e/o la trasmissione preclusa qualora ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione⁵⁵.

L'ordinanza con la quale il giudice – dunque, il collegio – concede l'autorizzazione alla ripresa o alla trasmissione, anche prescindendo dalla volontà delle parti, deve fornire un'adeguata motivazione delle ragioni per le quali l'interesse sociale si profila «particolarmente rilevante» e funzionale «alla conoscenza del dibattimento» a favore della collettività⁵⁶.

È controversa, peraltro, la valenza da attribuire a siffatto «interesse». Premesso che ogni dibattimento penale è, in generale, un evento istituzionale di per sé carico di interesse sociale, appare corretto ritenere che la norma richieda un *quid pluris*, che può ritenersi ricorrente solo se l'interesse è di spessore tale da giustificare a favore della collettività la prevalenza rispetto alla contraria volontà delle parti⁵⁷ e, quindi, rispetto all'interesse alla riservatezza, inteso non come inammissibile pretesa di tutela del segreto del giudizio penale, ma solo come difesa da ogni forma di diffusione all'esterno dei suoni e delle immagini che non risulti adeguatamente giustificata⁵⁸.

Il requisito della particolare rilevanza mira, dunque, a delimitare lo spazio applicativo a una serie di ipotesi che dovrebbero essere ritenute comunque «eccezionali»⁵⁹ e perciò a ridurre al minimo il numero dei processi suscettibili di essere ripresi e trasmessi nonostante la contraria volontà delle parti⁶⁰.

l'esercizio della cronaca in ordine a vicende che presentano aspetti di peculiare rilevanza sociale»: così le *Osservazioni governative sull'art. 128 prog. prel. c.p.p.*, in CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, *Il nuovo codice dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. VI, tomo I, cit., 350.

⁵⁴ FASSONE, *Il giudizio*, in FORTUNA-DRAGONE-FASSONE-GIUSTOZZI, *Manuale pratico del processo penale*, cit., 886.

⁵⁵ Cfr. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, Napoli, 2011, 136.

⁵⁶ Cfr., in tal senso, MELCHIONDA, *sub art. 147*, in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale, La normativa complementare*, vol. I, cit., 568 s.

⁵⁷ Cfr. GIANARIA-MITTONI, *Giudici e telecamere*, cit., 77; INSOM, *sub art. 147 disp. att. c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, 4^a ed., tomo II, a cura di Gaito, Torino, 2012, 4507.

⁵⁸ ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 472.

⁵⁹ CIAPPI, voce *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, cit., 362.

⁶⁰ Cfr. FASSONE, *Il giudizio*, cit., 887, per il quale sembra corretto interpretare «con il dovuto rigore il concetto di “interesse sociale particolarmente rilevante”, ravvisandolo non in qualsivoglia situazione di elevata curiosità collettiva, o di mero interesse destato dalla persona dell'imputato, o dal carattere morboso o vistoso dei fatti, ma essenzialmente quando sussiste un legittimo interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza di

La norma, peraltro, non offre un criterio automatico ed obbiettivo di valutazione (quale, ad esempio, la gravità del reato), preferendo affidarsi alla valutazione discrezionale del giudice, il che comporta un «insopprimibile soggettivismo»⁶¹. Si finisce così per attribuire al giudice «un'impropria competenza a valutare la sussistenza di un interesse sociale alla conoscenza del dibattimento, che di certo è concetto scarsamente tassonomico» e «implica valutazioni estranee a quelle propriamente giurisdizionali»⁶².

Particolarmente critico è il giudizio di chi sottolinea come la clausola dell'«interesse sociale», priva del riferimento a connotazioni pubblicistiche, sia eccessivamente ampia, legittimando il giudice a superare il rifiuto del consenso non solo, ad esempio, quando il processo riguardi fatti o persone di rilevanza pubblica, ma anche quando vi sia comunque un interesse sociale, compresa la mera curiosità, e come anche il requisito della rilevanza risulti «molto sfumato», si da lasciare al giudice una notevole discrezionalità nel caso concreto (che può rasentare l'arbitrio)⁶³.

Le applicazioni giurisprudenziali sono quanto mai variegata e mostrano che talvolta la valenza dell'interesse sociale è stata ravvisata nel tipo di reato oggetto del capo di imputazione e nel corrispettivo interesse collettivo tutelato⁶⁴; in altre occasioni è stata individuata nella natura del processo⁶⁵, nella notorietà degli impu-

ambienti o istituzioni o vicende per le quali è invocabile il diritto del cittadino all'informazione ed alla trasparenza».

Contra, ROPPO, *Il processo penale e la televisione*, cit., 174, secondo il quale, invece, si deve favorire «una interpretazione liberalizzante» della clausola dell'interesse sociale particolarmente rilevante, che solo può legittimare il giudice a superare il mancato consenso della parte: «se questa formula venisse interpretata in termini eccessivamente restrittivi, in modo da riferirla, che so, solo ai grandi processi di terrorismo o di mafia, o a quelli che in modo più drammatico coinvolgono l'interesse e l'emozione dell'opinione pubblica, si giungerebbe a dare di questa norma una lettura non conforme allo sfondo normativo in cui essa si iscrive».

⁶¹ ILLUMINATI, *Giudizio*, cit., 670 s. A segnalare l'ampia discrezionalità concessa al giudice nel valutare in concreto l'esistenza della condizione dell'«interesse sociale alla conoscenza del dibattimento» è altresì GARUTI, *Il giudizio ordinario*, cit., 607.

⁶² Così PIZIALI, *Il dibattimento nelle norme di attuazione del c.p.p.*, in *Trattato di procedura penale*, vol. IV, tomo II, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, cit., 98 s.

⁶³ Così TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., 703, nt. 7. L'opinione è condivisa da VALENTINI, *Le riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 607, per la quale sarebbe stato quanto mai opportuno accompagnare il requisito dell'«interesse sociale» all'aggettivo «pubblico», in modo da porre il diritto alla riservatezza delle parti al riparo da eventuali interpretazioni estensive della norma, che ravvisassero gli estremi per prescindere dal consenso degli interessati nel semplice clamore e nel «desiderio di sapere» attorno al processo. Da ultimo, nello stesso senso, v. NEGRI, *Il dibattimento*, ed., cit., 546, il quale definisce «scivoloso» il requisito dell'interesse sociale alla conoscenza del dibattimento «perché non ben definito».

⁶⁴ Cfr. Trib. Milano, Sez. II, ord. 19 febbraio 1999, in *Foro ambr.*, 1999, 208, con nota di BONESCHI, *Il grado di invasività come criterio di ammissione dei mezzi di ripresa dell'udienza penale*, cit., il quale ha individuato il «particolarmente rilevante interesse sociale» ex art. 147, comma 2, disp. att. c.p.p. nel fatto che il dibattimento avesse ad oggetto un'ipotesi di reato (falso in bilancio) che attiene «direttamente a forme di pubblicità-comunicazione rivolte a terzi e relative ad impresa di rilevanti dimensioni nazionali».

⁶⁵ Cfr. Trib. Milano, ord. 12 ottobre 2004, Marchi, *inedita*; Trib. Palermo, Sez. VII, ord. 26 settembre

tati e nella rilevanza delle cariche politiche ricoperte⁶⁶, nell'oggetto dell'imputazione e delle vicende processuali⁶⁷.

Viceversa, si è escluso che la notorietà delle persone coinvolte nel processo sia di per sé idonea a consentire una pesante limitazione del diritto alla riservatezza esplicitamente tutelato dalla disposizione in oggetto⁶⁸. Del resto, la necessità che il diritto di cronaca non venga identificato con quello alla spettacolarizzazione della giustizia penale ha indotto a negare, in qualche caso, la sussistenza di un «apprezzabile interesse sociale», aspetto che non va confuso con la «curiosità» per le vicende private⁶⁹.

Ciò che non sembra revocabile in dubbio è che la formula impiegata - «interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento» - implichi necessariamente che «la condizione deve preesistere all'accesso dei mezzi audiovisivi e non scaturire dall'attenzione che essi dedicano ad un certo processo»: si vuole insomma evitare che «l'interesse sociale si atteggi a mero effetto della trasmissione, secondo quel meccanismo di autoalimentazione informativa tipico dei mezzi di comunicazione di massa»⁷⁰, e definito, con felice formula, «circo mediatico-giudiziario»⁷¹. Peraltro, si registrano pronunzie giurisprudenziali che hanno motivato l'interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento proprio nella «eccezionale risonanza mediatica dei fatti oggetto di giudizio», ravvisando l'indice di un rilevante interesse della società alla conoscenza del dibattimento nell'«elevato numero di richieste di ripresa del dibattimento e/o di accreditamento di giornalisti in aula da parte di testate televisive nazionali e locali e da parte di programmi di approfondimento»⁷².

1995, Andreotti, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 76.

⁶⁶ Cfr. Trib. Milano, ord. 17 gennaio 1996, Berlusconi, in *Dir. inf. e inform.*, 1997, 295.

⁶⁷ Trib. Brescia, ord. 23 settembre 1996, Berlusconi, in *Dir. inf. e inform.*, 1997, 297.

⁶⁸ Cfr. ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 472.

⁶⁹ Cfr. Trib. Milano, ord. 19 maggio 1998, Reggiani Martinelli, in *Dir. inf. e inform.*, 1998, 591.

⁷⁰ In questi termini, ILLUMINATI, *Giudizio*, cit., 760. Analogamente, GARUTI, *Il giudizio ordinario*, cit., 599; MENNA, *Dibattimento*, in SCALFATI-BERNASCONI-DE CARO-FURGIUELE-MENNA-PANSINI-TRIGGIANI-VALENTINI, *Manuale di Diritto processuale penale*, 3^a ed., Torino, 2018, 597; E. VALENTINI, *Le riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 607; VOENA, *Contributi giurisprudenziali in temadi riprese televisive dei dibattimenti*, in *Studi in ricordo di Assunta Mazzarra*, coordinati da Gaito, Padova, 1996, 428.; ID., *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, cit., 77. In questa linea sembra collocarsi Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2002, Formigoni, *inedita*, con la quale si è puntualizzato che l'interesse sociale alla conoscenza del dibattimento non può ritenersi sussistente qualora la richiesta delle emittenti televisive giunga allorché il dibattimento sia in corso di celebrazione da «parecchi mesi».

⁷¹ Cfr. SOULEZ-LARIVIER, *Il circo mediatico-giudiziario*, trad. it. a cura di Giustozzi, Macerata, 1994.

Già CARNELUTTI, *La pubblicità del processo penale*, cit., 5, del resto, rimarcava la duplice interazione tra interesse del pubblico ed «espansione» della cronaca giudiziaria: non è dato sapere, osservava, «se la curiosità del pubblico, specialmente intorno al processo, stimoli la cronaca o questa stimoli la curiosità»: probabilmente «si tratta di un circolo vizioso».

⁷² Corte Ass. Taranto, ord. 10 gennaio 2012, Misseri, *inedita*.

In dottrina, v., in senso fortemente critico, NEGRI, *Il dibattimento*, cit., 546, il quale osserva: «La fisiologia

4. *La tutela del diritto all'immagine*. Si configuri o no un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento, l'ordinamento si preoccupa di tutelare, in ogni caso, quel particolare profilo del diritto alla riservatezza che può dirsi il «*diritto all'immagine*». Così, a norma dell'art. 147, comma 3, disp. att. c.p.p., anche quando è autorizzata la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 147 disp. att. c.p.p., il presidente del collegio (ovvero il giudice monocratico) «vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto»⁷³. Dunque, l'inviolabilità del diritto protetto dalla norma in esame è garantita alle parti, ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti e a tutti coloro che sono tenuti, a qualsiasi titolo, a partecipare al dibattimento: si pensi ai membri delle forze di pubblica sicurezza, ai difensori, agli ausiliari del giudice, agli stessi componenti del collegio giudicante⁷⁴.

La garanzia non si estende, invece, ai membri del pubblico, i quali, in quanto presenti volontariamente nell'aula di udienza, non possono interdire la ripresa audiovisiva della propria immagine⁷⁵. Del resto, già l'art. 97 l. 22 aprile 1941, n. 633 («*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*») non richie-

vorrebbe che si guardasse all'oggetto dell'imputazione in rapporto alla natura collettiva del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice addebitata oppure ai criteri congiunti della posizione politica rivestita dall'imputato e della commissione del reato nello svolgimento della funzione; ma non mancano indirizzi patologici, propensi a identificare il bisogno di conoscenza dei consociati con quello indotto dalla stessa attenzione morbosa dei mass media verso un certo caso giudiziario».

⁷³ SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, cit., 150 s., sottolinea la limitazione della sfera di riservatezza del testimone tutelata dall'art. 147, comma 3, disp. att. c.p.p.: viene, infatti, esclusivamente considerato il diritto all'immagine del soggetto, o meglio una sorta di non «identificabilità visuale», mentre la tutela non si spinge fino a comprendere un generale diritto alla non identificazione (non essendo interdotta dalla norma la divulgazione delle generalità del teste effettuata prima dell'inizio dell'esame), né comprende comunque un diritto alla riservatezza sul contenuto della deposizione e dunque sul grado e sul tipo di coinvolgimento nel processo in corso.

⁷⁴ PIZIALI, *Il dibattimento nelle norme di attuazione del c.p.p.*, cit., 99, osserva che «la norma, pur elencando tutti i soggetti che d'ordinario partecipano ad un processo, non indica tra coloro che possono precludere la ripresa della loro immagine il giudice, ma la formula di chiusura della norma, che si riferisce ad ogni "soggetto che deve essere presente", è idonea ad includere indubbiamente anche costui».

⁷⁵ In tal senso, v. BONTEMPELLI, *sub art. 147 disp. att. c.p.p.*, in *Commento al codice di procedura penale*, 2^a ed., a cura di Corso, Piacenza, 2008, 3317; CIAPPI, voce *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, cit., 365; ILLUMINATI, *Giudizio*, cit., 671; MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., 146 s.; SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, cit., 154, la quale rileva che, in perfetta armonia con la teoria generale della riservatezza, «l'ipotesi della partecipazione a un evento pubblico - come può dirsi la volontaria presenza fra il pubblico del processo - costituisce implicita prestazione del consenso alla divulgazione della propria immagine»; VALENTINI, *Le riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 609; VENTURA, voce *Riprese audiovisive*, in *Dizionario sistematico di procedura penale*, a cura di Spangher, Milano, 2008, 734.

de il consenso alla riproduzione dell'immagine, laddove essa è «collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico» (fermo restando il divieto di esposizione o messa in commercio che «rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta»)⁷⁶.

È appena il caso di rilevare che i provvedimenti di cui all'art. 147, comma 3, disp. att. c.p.p. - a differenza dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti - dovranno essere adottati singolarmente, previo interpello del soggetto di volta in volta chiamato sulla scena processuale: il soggetto interessato, infatti, è «l'esclusivo titolare del diritto alla riservatezza»⁷⁷.

La giurisprudenza civile di legittimità ha chiarito che, «per vietare la diffusione dell'immagine di una persona durante un'udienza a proposito della quale sia stata autorizzata dal giudice la ripresa, occorre l'espressa volontà in tal senso del soggetto interessato». Il diniego individuale che la legge consente a tutela della riservatezza, intervenendo in un contesto prodotto dall'autorizzazione del giudice, deve essere espresso, dunque, con apposita manifestazione di volontà, sicché «il silenzio del soggetto interessato, a fronte della pacifica attività di ripresa televisiva in atto, deve essere interpretato come rinuncia alla facoltà di ritrarre la propria persona dalla ripresa in udienza»⁷⁸.

Nel silenzio della norma, appare corretto ritenere che il mancato consenso alla ripresa della propria immagine non debba essere specificamente motivato e che il

⁷⁶ In giurisprudenza, cfr., al riguardo, Trib. civ. Roma, 6 febbraio 1993, Pietrolungo c. R.A.I. s.p.a., in *Dir. inf. e inform.*, 1993, 961, con nota di RICCIUTO, *Giustizia penale e spettacoli televisivi: la pubblicità del dibattito prevale sulla reputazione (e sulla riservatezza) dei soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie*, con la quale il tribunale ha respinto le domande di una signora che aveva assistito al processo a carico del suo fidanzato e si era vista ripresa nel programma della R.A.I. «Un giorno in Pretura». Il tribunale ha affermato che «trasmissioni del genere svolgono un'importante funzione normativa, oltre che sociale e culturale» e il loro intento è quello di «rappresentare nel modo più possibile e completo anche la realtà umana che circonda lo svolgimento di un processo penale». L'istante non lamentava di essere stata ripresa quale «anonima spettatrice del processo ma inquadrata in virtù del suo atteggiamento suscitato dalla richiesta della pena dell'ergastolo del suo fidanzato da parte del p.m.» e in quanto tale «interessante ai fini di una completa rappresentazione del processo anche sotto il profilo umano e sociale». Il collegio ha ritenuto che la notizia sia stata divulgata rispettando il «profilo della contenenza» e, se una violazione della reputazione vi è stata, «ciò è dovuto non al modo in cui il diritto di cronaca è stato esercitato, ma proprio al fatto stesso che la notizia è stata divulgata». Quanto, poi, al diritto all'immagine, si legge nella motivazione che «l'immagine di una persona che si dispera, comprensibilmente, per la sorte non proprio favorevole di un soggetto al quale è legata da affetto» non può concretare, neppure ai sensi dell'art. 97 n. 2 l. n. 633/1941 sul diritto d'autore, una lesione all'onore dell'interessata «considerato tale ultimo concetto in senso obiettivo e non personalistico».

⁷⁷ Cfr. Trib. Palermo, ord. 26 settembre 1995, Andreotti, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 76. In dottrina, tra gli altri, GARUTI, *Il giudizio ordinario*, cit., 608.

⁷⁸ Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 2002, n. 9249, Fasani c. R.A.I.-Radio Televisione Italiana, in *Foro ambr.*, 2003, 72. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha confermato la sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti della R.A.I., da un soggetto che lamentava di essere stato ripreso nel corso di un'udienza dibattimentale diffusa dalla trasmissione televisiva «Un giorno in Pretura».

consenso inizialmente prestato possa essere in seguito revocato⁷⁹.
 Va precisato che il divieto attiene alla ripresa dell'immagine fisionomica e, quindi, del volto dell'interessato, non investendo anche il corpo o la voce⁸⁰.
 Sul punto va, peraltro, registrata un'estrema varietà delle prassi applicative. Non sempre, infatti, il volto è stato considerato nella sua interezza, cosicché se ne è consentita, ad esempio, la ripresa della parte inferiore⁸¹ o del c.d. «mezzo profilo»⁸².
 In alcuni casi, poi, la tutela è stata realizzata operando l'oscuramento delle fattezze individuali tramite strumenti tecnici di mascheramento delle immagini; in altri casi, realizzando la ripresa della sagoma corporale, ma non del viso dell'interessato⁸³; in altri ancora, ricorrendo a riprese «di schiena» dell'intera figura ovvero utilizzando una telecamera fissa direzionata sull'organo giudicante o sulla parte che rivolge le domande al testimone⁸⁴.
 Da segnalare anche una decisione particolarmente rigorosa che, oltre a disporre il divieto di ripresa del volto dei testimoni che potessero subire pregiudizio dalla

⁷⁹ In tal senso v. SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, cit., 153, la quale sottolinea in particolare l'opportunità di questa soluzione con riguardo alla figura del testimone, in virtù dell'imprevedibile iter dell'escussione probatoria in relazione ai valori che l'art. 147 disp. att. c.p.p. mira a tutelare.

Contra, TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., 703, nt. 9, i quali osservano che il codice non prevede espressamente la revoca del consenso da parte dell'interessato.

⁸⁰ In tal senso v., tra gli altri, GARUTI, *Il giudizio ordinario*, cit., 608; TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., 703, nt. 9, i quali sottolineano che, «anche se l'immagine di un soggetto viene per sua volontà oscurata, la ripresa e la trasmissione in audio non possono essere impedita» e che se una persona vuole evitare di essere riconosciuta, tramite il divieto di ripresa della propria immagine, un oscuramento limitato al solo volto (o, più spesso, soltanto fino al mento, come di regola avviene) non riesce ad attuare tale finalità; VALENTINI, *Le riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 609; VENTURA, voce *Riprese audiovisive*, cit., 734.

⁸¹ Come osserva SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, cit., 152, nt. 87, «proprio questa tecnica pare in realtà la più riduttiva quanto a protezione del diritto all'immagine del soggetto, poiché, se anche non consente l'identificazione, permette una parziale (ma spesso significativa) intrusione nella sfera delle reazioni emotive». Il rilievo, benché riferito al testimone, assume valenza generale.

⁸² Nel senso dell'insussistenza di una lesione del diritto all'immagine del testimone ripreso con tali modalità in quanto inidonee a rappresentare la persona «in modo sufficiente da essere, di per sé solo, identificante del soggetto», v. Corte App. Milano, ord. 14 marzo 1995, Casteller c. R.A.I. s.p.a., in *Dir. inf. e inform.*, 1996, 901 ss.: nel caso di specie il testimone era stato ripreso in posizione obliqua rispetto al banco del collegio, per lo più di spalle ovvero di mezzo profilo, ma sempre in modo tale «da rendere di per sé con sicurezza non riconoscibile la persona neppure nell'ambito delle sue conoscenze».

⁸³ Come osserva SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, cit., 153, anche il ricorso a questa metodologia - che produce buoni risultati sul piano della non identificabilità visuale - può sortire effetti negativi sul terreno della riservatezza: sembra semplicistica, oltre che riduttiva, l'idea che per scrutare le intime reazioni di un testimone sia necessaria la ripresa dell'immagine fisionomica; se anche in essa si traduce la maggior parte dei segni espressivi, è l'intera gamma della gestualità corporea a rivelare lo scorrere delle emozioni (cfr. GIANARIA-MITTONI, *Giudici e telecamere*, cit., 79). Nel senso che vada stigmatizzato «l'uso invalso di inquadrare parti del corpo diverse dal viso di coloro che hanno chiesto di non essere ripresi», v. altresì GIOSTRA, *La televisione nei dibattimenti penali*, cit., p. 6.

⁸⁴ Quest'ultima soluzione - come osserva SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, cit., 153 - realizza sicuramente meglio la garanzia prospettata a livello normativo.

diffusione delle immagini, ha interdetto la diffusione delle relative generalità e di ogni altro elemento idoneo a identificare tali testi, imponendo altresì l'adozione di «ogni altra misura tecnica idonea a camuffare la voce del teste»⁸⁵.

Non si riescono facilmente a comprendere le ragioni di una tale poliedricità di risposte all'istanza di tutela espressa dal legislatore con la locuzione di cui all'art. 147, comma 3, disp. att. c.p.p. e, in ogni caso, sembrerebbe quantomeno auspicabile una progressiva omogeneizzazione delle prassi applicative nel senso di un'esclusione totale delle riprese focalizzate sull'immagine, siano esse parziali, oscurate o «da tergo», oppure – se non si volesse rinunciare del tutto al miglior impatto televisivo fornito dall'immagine, senza al contempo diminuire indebitamente la garanzia prevista – subordinare al consenso espresso dell'interessato il tipo di ripresa, fra quelle descritte, che si intende effettuare⁸⁶.

Vale la pena sottolineare che l'art. 147, comma 3, disp. att. c.p.p. impone al giudice di vietare la ripresa dell'immagine personale non solo nell'eventualità di un diniego esplicito opposto dai soggetti legittimati, ma anche in tutte le ipotesi di divieto legale espresso, vale a dire nelle ipotesi in cui, in via generale, il legislatore ha ritenuto che l'immagine vada comunque sottratta alle riprese audiovisive. È questo, anzitutto, il caso contemplato dall'art. 114, comma 6, c.p.p., che interdice la pubblicazione non solo delle generalità, ma anche dell'immagine dei minorenni, i quali siano testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, fino a quando non abbiano raggiunto la maggiore età, e dall'art. 13 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, che vieta la divulgazione di notizie, generalità e immagini dell'imputato minorenne⁸⁷.

Altro divieto legale, è quello previsto dall'art. 114, comma 6-bis, c.p.p. che preclude, invece, la pubblicazione dell'immagine della persona privata della libertà personale ripresa, senza il suo consenso, mentre si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica⁸⁸ (cautele, queste ultime, che l'art. 474, commi 1, c.p.p. consente nell'udienza dibattimentale laddove sia necessario «prevenire il pericolo di fuga o di violenze» e che, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, sono disposte con ordinanza dal giudice sentite le parti).

Altra ipotesi di divieto espresso è quella di cui all'art. 734-bis c.p. – norma introdotta dall'art. 12 l. 15 febbraio 1996, n. 66 e successivamente modificata dall'art. 8, comma 1, l. 3 agosto 1998, n. 269 e dall'art. 9 l. 6 febbraio 2006, n. 38 – che, nell'ambito dei procedimenti per i delitti di violenza sessuale e pedofilia di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-

⁸⁵ Corte Ass. Trieste, ord. 20 ottobre 2004, Buosi, *inedita*.

⁸⁶ In questi termini, SCOMPARI, *La tutela del testimone nel processo penale*, cit., 153.

⁸⁷ Per approfondimenti sul tema, cfr., volendo, TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 94 ss.

⁸⁸ Al riguardo cfr., volendo, TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 123 ss.

quater, 609-*quinquies* e 609-*octies* c.p., vieta la divulgazione, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, delle generalità o dell'immagine della persona offesa che non vi consenta⁸⁹.

5. *Il divieto di ripresa per i dibattimenti a porte chiuse.* Un ulteriore limite all'effettuazione di riprese o trasmissioni è posto, infine, dall'eventuale provvedimento con cui il giudice dispone la celebrazione del dibattimento a porte chiuse, in presenza dei presupposti normativi indicati nell'art. 472, commi 1, 2 e 4, c.p.p., ossia quando la pubblicità può nuocere al buon costume, può comportare la diffusione di notizie segrete nell'interesse dello Stato, può causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione ovvero quando il giudice dispone che l'esame dei minorenni debba avvenire in assenza del pubblico⁹⁰: l'art. 147, comma 4, disp. att. c.p.p., prevede infatti che «in ogni caso», in tali ipotesi, non possono essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti, sicché la deroga alla pubblicità immediata comporta anche l'impossibilità di attuare la pubblicità mediata ed implica l'esclusione dei mezzi audiovisivi dall'aula di udienza.

Il divieto di ripresa o trasmissione non opera, invece, quando il dibattimento, in tutto o in parte, si svolge a porte chiuse *ex art. 472, comma 3, c.p.p.*, cioè per evitare nocimento alla pubblica igiene o a causa di eventuali manifestazioni del pubblico presente in aula che cagionino disturbo al regolare svolgimento dell'udienza ovvero per tutelare la sicurezza di testimoni o imputati. Tali situazioni, legittimanti un provvedimento restrittivo del giudice in merito alla presenza del pubblico in aula, non implicano, infatti, il disturbo al sereno e regolare svolgimento dell'udienza necessario per vietare anche la presenza di fotografi e cineoperatori per la ripresa e l'eventuale successiva trasmissione delle immagini. Del resto, anche la celebrazione del dibattimento a porte chiuse, per salvaguardare la sicurezza di testimoni o imputati, sembra conciliabile con l'autorizzazione alla ripresa audiovisiva, accompagnata dal divieto di «catturare» l'immagine di tali soggetti⁹¹.

Quid iuris con riferimento all'ipotesi contemplata dall'art. 472, comma 3-*bis*, c.p.p.?

⁸⁹ In ordine a tale divieto, sia consentito rinviare ancora a TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 211 ss.

In giurisprudenza, v. Cass., Sez. III, 12 dicembre 2013, M., Rv, n. 258753, la quale ha precisato che la tutela offerta «“copre” tutti i casi in cui, non solo attraverso il volto, ma in qualunque altro modo (da un profilo, da un'immagine dal di dietro, da un vestito indossato), si possa risalire alla persona offesa».

⁹⁰ Sulla tutela di questi interessi, v., volendo, TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 77 ss.

⁹¹ In ogni caso, resta fermo il divieto *ex art. 147, comma 3, disp. att. c.p.p.* di riprendere l'immagine dei soggetti che negano il proprio consenso: v. FASSONE, *Il giudizio*, cit., 887.

Occorre al riguardo rilevare il mancato coordinamento tra tale specifica regolamentazione e la disciplina contenuta nell'art. 147, comma 4, disp. att. c.p.p., che continua a richiamare soltanto i commi 1, 2 e 4 dell'art. 472 c.p.p.

Ora, una interpretazione saldamente ancorata al dato letterale – atteso il mancato richiamo del comma 3-*bis* dell'art. 472 c.p.p. – sembrerebbe escludere l'operatività del divieto di ripresa e di trasmissione proprio in riferimento a quelle situazioni nelle quali, al contrario, si avverte maggiormente la necessità di bandire qualsiasi forma di pubblicità dell'attività processuale⁹²: le conseguenze sarebbero paradossali, in quanto potrebbero essere ripresi dibattimenti che comunque escludono perfino la normale presenza del pubblico.

Una simile discrasia normativa, lungi dal rappresentare il portato di una ponderata e consapevole scelta, sembra invece rappresentare il frutto di una mera «svista» del legislatore del 1996, il quale, nell'inserire il nuovo comma 3-*bis* nell'art. 472 c.p.p., ha ommesso di «aggiornare» contestualmente il contenuto della norma di attuazione in tema di riprese audiovisive⁹³. Tale omissione, alla quale non è stato posto rimedio neppure con i successivi innesti del 1998 e del 2003, non sembra integrare un serio ostacolo alla possibilità di ritenere che l'ulteriore garanzia di riservatezza espressa nell'art. 147, comma 4, disp. att. c.p.p. operi, per identità di *ratio*, anche con riferimento alle situazioni disciplinate nell'art. 472, comma 3-*bis*, c.p.p.⁹⁴.

6. *Le differenti tipologie di riprese: strumenti audiovisivi e trasmissione televisiva «in diretta» o «in differita».* Fra tutti i mezzi di comunicazione di massa, la televisione è quello dotato del «massimo potenziale rappresentativo» e, al tempo stesso, «del più alto rischio di adulterazione del fenomeno processuale rappre-

⁹² Cfr. BARGIS, *sub art. 472*, in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da, *Terzo aggiornamento*, Torino, 1998, 515 s.; BONETTI, *Riservatezza e processo penale*, Milano, 2003, 178, i quali sottolineano come, poiché a seguito dell'interpolazione del comma 3-*bis* nell'art. 472 c.p.p. non è stato modificato l'art. 147, comma 4, disp. att. c.p.p. – che continua a richiamare solo i commi 1, 2 e 4 dell'art. 472 c.p.p. –, al bando della pubblicità immediata non corrisponde, quantomeno espressamente, l'esclusione della pubblicità mediata.

⁹³ In tal senso, GALANTINI, *sub art. 15 L. 15 febbraio 1996, n. 66*, in CADOPPI (a cura di), *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, 3^a ed., Padova, 2002, 442. Dello stesso avviso sono, tra gli altri, BONETTI, *Riservatezza e processo penale*, cit., 342, e ROMEO, *Violenza sessuale e processo penale*, Piacenza, 2007, 188.

Un analogo difetto di coordinamento si riscontra con riferimento all'art. 114, comma 4, c.p.p., che richiama soltanto i commi 1 e 2 dell'art. 472 c.p.p.

⁹⁴ Per questa conclusione, v. DI DEDDA, *Il consenso delle parti nel processo penale*, Padova, 2002, p. 347; ROMEO, *Violenza sessuale e processo penale*, cit., 188; SANTORU, *Disposizioni generali e atti introduttivi*, in CATULLO (a cura di), *Il dibattimento*, Torino, 2006, 38; VENTURA, voce *Riprese audiovisive*, cit., p. 735, per il quale, benché l'art. 147, comma 4, disp. att. c.p.p. non estenda il divieto della ripresa e della trasmissione all'ipotesi di dibattimento celebrato a porte chiuse *ex art. 472, comma 3-bis, c.p.p.*, a tale lacuna può ovviarsi in via interpretativa, nel senso di ritenere operante il divieto anche in tale ipotesi.

sentato»⁹⁵.

Per tale ragione, la pubblicità mediata attraverso la televisione dovrebbe essere attuata con modalità tali da escludere gli eccessi dello spettacolo e dell'*audience*⁹⁶, in modo da rappresentare il più possibile una proiezione a distanza della pubblicità immediata e delle sue connotazioni di fondo.

L'idea base dovrebbe essere quella per cui lo spettatore che assiste al processo attraverso lo schermo televisivo sia posto «nella esatta condizione in cui è il pubblico in aula»⁹⁷. E, poiché nella pubblicità immediata è fondamentale la circostanza per cui tutti i presenti in aula ascoltano le stesse cose e nient'altro, la trasmissione, sia essa in diretta o in differita, dovrebbe essere integrale⁹⁸.

In giurisprudenza, peraltro, non mancano decisioni che, ritenendo la ripresa televisiva integrale suscettibile di ledere gli interessi di terzi, anche minorenni, nonché di influire negativamente sulla genuinità delle deposizioni testimoniali, hanno conseguentemente disposto l'esclusione della ripresa e trasmissione televisiva dell'istruttoria dibattimentale⁹⁹.

Anche in dottrina si è obiettato come non sia un'ipotesi percorribile quella di preferire una trasmissione integrale, giacché imporla equivarrebbe a negare, nella generalità delle ipotesi, la possibilità stessa della trasmissione, che vive della necessità di selezionare le fasi salienti¹⁰⁰.

L'obiezione non è certo priva di fondamento: i tempi televisivi sono assai più veloci dei tempi del processo. Com'è stato efficacemente osservato, «il prodotto dello scenario processuale non si traduce sempre in un materiale fruibile con godimento dal telespettatore, il quale salta sulla sedia alla notizia di una manciata di arresti eccellenti, ma viene preso dalla sonnolenza se costretto a seguire i pur raffinati percorsi dell'esame incrociato di un teste, o, ancor peggio, della chilometrica arringa o della requisitoria di un pubblico ministero»¹⁰¹; senza dire che talvol-

⁹⁵ In tal senso, DI CHIARA, *Processo penale e pubblicità mediata «tecnologica»: rileggendo le «premesse» della «sentenza Cusani»*, in *Foro it.*, 1995, III, 157; nonché GIOSTRA, *La televisione nei dibattimenti penali*, cit., 5.

⁹⁶ Cfr. GRASSO, *Retorica, televisione e processo*, in TRAVERSI (a cura di), *Arte della persuasione e processo* (Atti del Convegno - Firenze, 28-29 novembre 1997), Milano, 1998, 69 ss.

⁹⁷ AMATO, *Dignità, riservatezza, onore della persona e pubblicità televisiva del processo*, in *Quad. avv.*, 1995, n. 2, 34.

⁹⁸ In tal senso, CIAPPI, voce *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, cit., 373.

⁹⁹ Cfr. Ass. Milano, 19 maggio 1998, Reggiani Martinelli, cit.

¹⁰⁰ In tal senso BIANCHI, *Il dibattimento penale e le riprese audiovisive*, cit., 309, nonché CHIAVARIO, *L'impatto delle nuove tecnologie tra diritti umani e interessi sociali*, cit., p. 143, il quale sottolinea che «determinate parti del dibattimento, a cominciare da quelle iniziali, sono necessariamente di una grande caratterizzazione «tecnica», in quanto consacrate alla discussione minuziosa di questioni di pura procedura» e che «in ogni caso le riprese integrali non potrebbero escludere le sintesi, ad uso in particolare dei telegiornali o di programmi speciali, con un indice di ascolto incomparabilmente più alto di quello di una «diretta continua»».

¹⁰¹ AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., 157 s.

ta dei «tagli» si rendono necessari allo scopo di tutelare interessi e diritti fondamentali in situazioni determinate: così quando, ad esempio, le «porte chiuse» si impongono soltanto per una o più udienze, durante le quali dei minorenni sono chiamati a testimoniare su vicende scabrose¹⁰².

Questo spiega la ragione per la quale finora soltanto per un processo il dibattimento è stato trasmesso integralmente, nonostante la sua complessità: si tratta del «processo Cusani», mandato in onda nel 1994, al culmine della stagione della c.d. «inchiesta Mani pulite»¹⁰³.

Più in generale, è possibile evidenziare come le udienze dibattimentali abbiano una modesta appetibilità mediatica. Se è vero, infatti, che la storica trasmissione della RAI TV «*Un giorno in Pretura*» continua ad avere una schiera di fedelissimi telespettatori, è però altrettanto vero che si tratta di numeri piuttosto contenuti rispetto alla complessiva platea dei telespettatori, tant'è che il programma è ormai confinato in tarda serata (bisogna però tener conto anche degli spettatori che hanno la possibilità di visionare in rete il programma sulla piattaforma RAI Play).

La ragione del declino della pubblicità mediata realizzata attraverso le riprese audiovisive va rinvenuta innanzitutto nei tempi lunghi con cui viene instaurata la fase del giudizio: un dibattito celebrato molti anni dopo l'inizio delle indagini compromette irrimediabilmente la realizzazione dell'oralità-immediatezza, ma anche l'efficacia della pubblicità perché l'interesse intorno a quella determinata vicenda giudiziaria si è nel frattempo affievolito, quando non è del tutto scemato. A questo bisogna aggiungere che i dibattimenti «appaiono ai profani affetti da estenuanti logomachie, poco comprensibili perché, restando ignote ai telespettatori le carte processuali, non è dato intendere il senso dell'andamento spesso tortuoso degli esami e, soprattutto, dei controesami testimoniali, appesantiti dalla prevalenza delle prove documentali, delle prove scientifiche e delle intercettazioni delle quali la prassi non contempla la lettura o il puntuale ascolto».

Le riprese e trasmissioni dovrebbero invero essere assolutamente descrittive, neutre e, a tali fini, realizzate mediante telecamere fisse, come quelle usate per scopi di documentazione processuale (*ex artt. 134 e 139 c.p.p.*), senza tagli, montaggi e suggestioni¹⁰⁴. In realtà, per rendere «lo spettacolo» fruibile dai telespettatori il *format* di «*Un giorno in pretura*» prevede la rivisitazione di processi in fase dibattimentale con una selezione delle sequenze da trasmettere, accompagnate da commenti per chiarire i diversi passaggi degli eventi giudiziari¹⁰⁵.

Al fine di mitigare la potenzialità «intrusiva» e «perturbatrice» delle telecamere, in giurisprudenza si è in proposito stabilito che le apparecchiature debbano essere

¹⁰² Cfr. CHIAVARIO, *L'impatto delle nuove tecnologie tra diritti umani e interessi sociali*, cit., 143.

¹⁰³ Al riguardo, v. GIGLIOLI-CAVICCHIOLI-FELE, *Rituali di degradazione. Anatomia del processo Cusani*, Bologna, 1997.

¹⁰⁴ AMATO, *Dignità, riservatezza, onore della persona e pubblicità televisiva del processo*, cit., 34.

¹⁰⁵ Cfr. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., 158.

collocate in specifici punti dell'aula, affinché, «venendo quasi a far parte dell'arredamento», non siano percepite «come fattori di disturbo delle operazioni dibattimentali»¹⁰⁶.

È stata consentita, in via generale, l'installazione di strutture a postazione fissa¹⁰⁷, in numero predefinito (a seconda dei casi, due o tre telecamere¹⁰⁸), mentre è stato escluso l'uso di telecamere mobili¹⁰⁹.

L'uso di telecamere fisse, in effetti, non solo evita che i soggetti ripresi siano condizionati dalle telecamere nell'esercizio delle loro funzioni, ma impedisce che esse siano usate da una regia «volta ad enfatizzare certi episodi e a sorvolare su altri»¹¹⁰. La necessità di delineare l'esatto perimetro dell'attività di ripresa televisiva si è talvolta tradotta nell'indicazione di dettagliate istruzioni al regista e al *camera-man*¹¹¹.

In particolare, al fine di evitare ogni rischio di diffusione di immagini suggestive che producano «disomogeneità tra elementi valutabili dal pubblico ed elementi utilizzabili processualmente», è stata esclusa la possibilità di effettuare riprese «in primo piano»¹¹², le quali, realizzando una situazione di «innaturale prossimità» con la persona inquadrata¹¹³, sono capaci di amplificare a dismisura ogni accenno di agitazione, incertezza o smarrimento sul volto¹¹⁴.

Taluni provvedimenti, poi, appellandosi alla necessità di garantire il regolare svol-

¹⁰⁶ Cfr. Trib. Milano, ord. 28 aprile 1994, Cusani, in *Foro it.*, 1995, II, 24.

¹⁰⁷ V. Trib. Palermo, ord. 26 settembre 1995, Andreotti, cit.

¹⁰⁸ V., ancora, Trib. Palermo, ord. 26 settembre 1995, Andreotti, cit.

¹⁰⁹ Cfr. Trib. Brescia, ord. 23 settembre 1996, Berlusconi, cit.

¹¹⁰ ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 473.

¹¹¹ Lo rileva BRUNO, *sub art. 147 disp. att. c.p.p.*, in GIARDA-SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 5^a ed., tomo III, cit., 911.

¹¹² Corte Ass. Firenze, dec. pres. 17 gennaio 1996, Pacciani, *inedito*.

¹¹³ Cfr. CANESTRARI, *Reazioni psicologiche differenziali e spettacolarizzazione del processo*, in *Quad. avv.*, 1995, n. 2, 53, il quale osserva che «l'eccezionale potere di risoluzione delle attuali telecamere, nonché la possibilità di una messa a fuoco estremamente ravvicinata crea spesso una situazione di innaturale prossimità con la persona inquadrata», innaturale «perché nella vita quotidiana non si dà mai la possibilità di indugiare, frugare, incombere così da vicino sul volto e sui più piccoli dettagli anatomici delle persone», rilevando altresì come si tratti di «una intrusione e una violazione dell'intimità che non arretra di fronte allo spietato denudamento delle miserie umane».

¹¹⁴ Così CHIAVARIO, *L'impatto delle nuove tecnologie tra diritti umani e interessi sociali*, cit., 143.

Sugli effetti di primi piani e inquadrature v., altresì, GIGLIOLI, *Processi di delegittimazione e cerimonie di degradazione*, in GIGLIOLI-S. CAVICCHIOLI-FELE, *Rituali di degradazione*, cit., 34 s.; UBERTIS, *Prospettive d'indagine sui rapporti tra crimine e televisione*, in FORTI-BERTOLINO, *La televisione del crimine* (Atti del Convegno «La rappresentazione televisiva del crimine» - Milano, 15-16 maggio 2003), Milano, 2005, XLIII, il quale osserva che «l'inevitabile scelta delle modalità delle riprese televisive (ad esempio, fisse o in movimento) e delle inquadrature è sia in grado di indirizzare l'attenzione dello spettatore su determinati particolari in chiave innocentista piuttosto che colpevolista (o viceversa), sia idonea a trasformare un interrogatorio in una moderna forma di gogna: e ciò pure per i testimoni, dei quali possono essere insistentemente evidenziati, a titolo esemplificativo, caratteristiche somatiche o tic nervosi che nessuna pertinenza hanno con la regiudicanda».

gimento del processo e la correttezza della decisione, hanno vietato *sic et simpliciter* - prescindendo dal consenso degli interessati - la ripresa di immagini di testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che «occasionalmente» debba comparire davanti al collegio giudicante. La *ratio* di siffatta esclusione è stata individuata nella necessità di «preservare i soggetti “non addetti ai lavori” da dinamiche emotive, anche a livello inconscio, innescate in loro dalla consapevolezza della diffusione della loro immagine e dei loro atteggiamenti davanti ad un pubblico di milioni di spettatori, con riflessi negativi sulla prioritaria esigenza di genuinità delle deposizioni testimoniali e della raccolta delle prove»¹¹⁵. Non è stato, invece, ravvisato siffatto pericolo in ordine agli imputati, atteso che la loro condotta processuale non risulta vincolata, come per i testimoni, «dall’obbligo di rispondere secondo verità alle domande»¹¹⁶: la ripresa televisiva è stata quindi consentita, fermo restando, ovviamente, il preventivo consenso dell’imputato alla riproduzione della propria immagine *ex art.* 147, comma 3, disp. att. c.p.p.

Un altro problema che hanno dovuto affrontare i giudici di merito è la molteplicità delle richieste di autorizzazione alla ripresa provenienti da più emittenti.

Non potendo essere accolte tutte le richieste di riprese televisive - per ragioni di spazio e per il disturbo che la presenza di numerosi operatori e relative apparecchiature recherebbe all’andamento dell’udienza -, la via generalmente percorsa è consistita nel rilascio dell’autorizzazione alla ripresa ad una sola emittente, individuata nella R.A.I.-Radiotelevisione italiana in ragione della sua qualità di «servizio pubblico» radiotelevisivo. Peraltro, a tutela del diritto di cronaca, si è stabilito che la R.A.I. dovesse impegnarsi a fornire i servizi televisivi relativi alle udienze alle altre emittenti televisive (italiane e straniere) dietro loro richiesta, a «parità di condizioni»¹¹⁷.

Va comunque ricordato che, in occasione di alcuni processi di grande richiamo, sono state autorizzate tutte le emittenti televisive che avevano fatto richiesta di ef-

¹¹⁵ Cfr. Trib. Milano, Sez. VII, ord. 17 gennaio 1996, Berlusconi, cit.

¹¹⁶ Cfr., ancora, Trib. Milano, Sez. VII, ord. 17 gennaio 1996, Berlusconi, cit. Per VALENTINI, *Le riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 597, nt. 17, si tratta di una presa di posizione che, «se pure sottolinea le maggiori insidie concernenti la prova testimoniale, è decisamente troppo rigida, visto che la stessa forza suggestiva può dispiegare effetti ugualmente pregiudizievoli anche sull’esame dell’imputato, il quale, per quanto non titolare di alcun obblighi di verità, è nondimeno portatore di conoscenze utili al processo».

¹¹⁷ Corte Ass. App. Firenze, dec. pres., 17 gennaio 1996, Pacciani, *inedita*; Corte Ass. Taranto, ord. 10 gennaio 2012, Misseri, *inedita*; Trib. Brescia, ord. 26 settembre 1996, Berlusconi, cit.; Trib. Milano, Sez. VII, ord. 17 gennaio 1996, Berlusconi, cit.; Trib. Palermo, ord. 26 settembre 1995, Andreotti, cit.

Tale soluzione è condivisa da ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d’accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 473, per il quale la limitazione dell’autorizzazione alla sola emittente pubblica, con l’obbligo di fornire alle altre emittenti i servizi televisivi è forse «una buona ragione per preferire la trasmissione differita, che mette tutti nelle stesse condizioni».

fettuare le riprese, «attesa la capienza dell'aula»¹¹⁸.

La giurisprudenza è pressoché costante nell'escludere, anche nelle ipotesi di sussistenza di un «interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattito», la trasmissione televisiva «in diretta», ritenendosi che essa, da un lato, possa nuocere al suo regolare e sereno svolgimento e, in particolare, alla genuinità dell'acquisizione della prova, nonché al principio della parità di trattamento tra le emittenti; dall'altro, apporti un connotato di spettacolarità nel processo, senza alcun effettivo vantaggio per l'esercizio del diritto di cronaca¹¹⁹.

Si riproduce in questo modo, a livello giurisprudenziale, la distinzione già operata dal dato testuale (v. art. 147, comma 1, disp. att. c.p.p.) che – come si è già sottolineato – sembra separare il momento della «ripresa» da quello della «trasmissione», sul presupposto che le due attività sono destinate ad incidere sugli interessi individuali con differente intensità; di contro, si è osservato che entrambe le modalità sono accomunate dal fatto di «offrire all'opinione pubblica un'impressione del tutto falsata della realtà»¹²⁰.

Nel caso di «diffusione in diretta» – ma anche a breve distanza di tempo dalla ripresa – il rischio, non remoto, è quello di uniformare le deposizioni. Senza dire che una simile eventualità finisce per ridurre gli effetti della regola di «non-comunicazione» fra testimoni e con altri soggetti processuali imposta quale garanzia di genuinità dall'art. 149 disp. att. c.p.p. e indirettamente confermata dall'art. 21, comma 2, lett. a e b, reg. es. c.p.p.¹²¹.

In nessuna delle pronunce che hanno autorizzato la trasmissione in differita stabiliscono modalità e tempi della stessa; né d'altra parte – si osserva – tale potere può essere riconosciuto al giudice: la riconduzione del diritto di cronaca alla libertà di manifestazione del pensiero impedisce qualsivoglia limitazione disposta in via

¹¹⁸ Cfr. Corte Ass. Bari, ord. 16 maggio 2000, Pupillo, *inedita*; Corte Ass. Perugia, ord. 11 aprile 1996, Andreotti, in *Giur. it.*, 1996, II, 607 s.

¹¹⁹ Cfr. Trib. Brescia, ord. 23 settembre 1996, Berlusconi, cit.; Trib. Milano, Sez. VII, ord. 17 gennaio 1996, Berlusconi, cit.; Trib. Palermo, ord. 26 settembre 1995, Andreotti, cit.

¹²⁰ CRESPI, *Pubblicità delle udienze e rispetto della persona*, in *Quad. Avv.*, 1995, n. 2, 44.

¹²¹ Per questo rilievo, cfr., ancora, CRESPI, *Pubblicità delle udienze e rispetto della persona*, cit., 44 e, più di recente, MITTICA, *Mezzi di diffusione dell'istruttoria dibattimentale e genuinità della testimonianza*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 1466 ss.

In senso difforme, CIAPPI, voce *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, cit., p. 355 s., il quale evidenzia che la medesima circolazione della conoscenza resterebbe comunque possibile attraverso la stampa. Nello stesso senso, nella vigenza del c.p.p. 1930, VOENA, *Mezzi audiovisivi e processo penale*, cit., 471 s.

Del resto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la prescrizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p. non sarebbe comunque assistita da alcuna comminatoria di nullità o inutilizzabilità: cfr. Cass., Sez. IV, 29 ottobre 2003, B., in *Dir. pen. proc.*, 2004, 287; Cass., Sez. I, 3 luglio 1998, Dose, in *Riv. pen.*, 1999, 122; Cass., Sez. I, 15 settembre 1997, Builardi, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 558; Cass., Sez. I, 5 maggio 1992, Rendina, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 377, con nota critica di CESARI, *L'isolamento del testimone prima dell'esame. Spunti di riflessione sull'istituto dell'inutilizzabilità*, in senso critico, v. pure PITTON, *Non sanzionabilità della violazione del divieto dei testimoni di comunicare con le parti*, in *Cass. pen.*, 1994, 377 ss.

preventiva e non prevista a livello normativo¹²².

Tuttavia, sembra doversi escludere che il condizionamento operato dalle telecamere sui testimoni e sugli altri soggetti si riduca per il solo fatto che la ripresa non sia contestualmente diffusa, essendo la trasmissione differita magari solo di qualche ora. Anzi, proprio le modalità della «trasmissione differita» si prestano a eventuali «strumentalizzazioni»: sono il montaggio, i tagli, le inquadrature, le manipolazioni creative del materiale registrato a favorire «versioni di comodo», a trasformare la pubblicità mediata in spettacolarizzazione capace di influenzare i protagonisti del processo, compresi gli stessi giudici, posti in grado di assistere a una riedizione dell'udienza cui hanno partecipato di persona¹²³.

Ragioni di opportunità, anche in virtù della natura degli interessi tutelati (come il pericolo di condizionamento del giudice) richiederebbero un differimento della trasmissione almeno sino all'esito del dibattimento di primo grado interessato dalla pubblicità mediata tecnologica¹²⁴, o addirittura all'emissione della sentenza penale irrevocabile¹²⁵; in tal caso, peraltro, lo scarto temporale tra «ripresa» e «trasmissione» sarebbe così ampio da non essere più verosimilmente inquadrabile nell'«esercizio del diritto di cronaca»¹²⁶.

La soluzione di tutte queste complesse problematiche trova oggi ostacolo nella carenza di idonei poteri in capo al giudice dibattimentale. Questi, infatti, in forza dell'art. 147 disp. att. c.p.p., è titolare di un potere regolamentare necessariamente circoscritto all'ambito spaziale e temporale dell'udienza, per cui può solo disciplinare le modalità con le quali i tele-foto-cineoperatori agiscono in udienza, vietando eventualmente la trasmissione diretta, mentre non è fornito di alcun potere regolamentare circa i metodi di diffusione delle riprese autorizzate (dai tempi della differita ai tagli)¹²⁷.

¹²² Cfr. DEAN, *La disciplina delle riprese audiovisive nei dibattimenti del futuro processo penale*, cit., 530; VOENA, *La ripresa audiovisiva dei dibattimenti*, cit., 80 s.

¹²³ In tal senso v. DI CHIARA, *Televisione e dibattimento penale*, cit., 286; ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 473.

Cfr. pure le puntuali osservazioni di AMODIO, *Mille e una toga. Il penalista tra cronaca e favola*, Milano, 2010, 221 s., il quale evidenzia che «in qualsiasi ripresa televisiva regia e montaggio trasformano gli eventi giudiziari, scomponendoli e ricomponendoli, per narrare una storia che è quella di chi firma il servizio. I migliori testimoni di simili distorsioni sono gli avvocati e i magistrati che hanno preso parte al giudizio oggetto della ripresa televisiva. Nel rivedere il processo in video, a molti è capitato di avvertire un senso di straniamento, come se si trattasse di un evento diverso da quello cui hanno partecipato e di cui magari sono stati protagonisti. La selettività del filtro narrativo rende irricognoscibile la vicenda giudiziaria a chi la ricorda nella percezione globale della sua esperienza diretta».

¹²⁴ Cfr. CIAPPI, voce *Riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 355.

¹²⁵ In tal senso, VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze dibattimentali*, cit., 424.

¹²⁶ Cfr. CHIAVARIO, *L'impatto delle nuove tecnologie tra diritti umani e interessi sociali*, cit., 142; DI CHIARA, *Televisione e dibattimento penale*, cit., 286; VOENA, *Contributi giurisprudenziali in tema di riprese televisive dei dibattimenti*, cit., 439 s.

¹²⁷ DEAN, *La disciplina delle riprese audiovisive nei dibattimenti del futuro processo penale*, cit., 530. Cfr. altresì

Di più: se la trasmissione non è stata autorizzata, una volta che l'ente televisivo ha effettuato la registrazione, in concreto non è possibile esercitare un controllo effettivo sull'utilizzazione. In caso di divieto di trasmissione, può trovare applicazione solo l'art. 684 c.p., che punisce la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale: si tratta di una contravvenzione oblazionabile con il pagamento di una modestissima cifra, centoventinove euro, che evidentemente non può avere alcuna efficacia deterrente nei confronti di imprese con bilanci astronomici¹²⁸.

7. Segue: *La ripresa fotografica*. Quanto alla ripresa fotografica, è ragionevole ipotizzare un regime autorizzativo differente rispetto a quello riguardante i mezzi audiovisivi, dal momento che le esigenze dei fotografi richiedono di solito maggiori spazi e modalità operative potenzialmente in grado di intralciare il sereno svolgimento del processo: basti pensare ai bagliori dei *flash*¹²⁹.

Nella prassi, l'accesso all'aula dibattimentale delle apparecchiature fotografiche ha trovato soluzioni difformi.

In alcune occasioni, è stato posto un radicale divieto di ripresa fotografica nel corso dell'udienza, ravvisando il rischio di un maggior disturbo rispetto a quella con telecamere (e dunque un pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza) in ragione del fatto che la captazione delle immagini a mezzo di macchina fotografica prevede necessariamente la mobilità del fotografo¹³⁰ ovvero in considerazione del carattere «improvviso e intermittente» dello scatto fotografico¹³¹. In altri casi è stata concessa l'autorizzazione alle riprese fotografiche nel corso del dibattimento, ma con l'esplicito divieto di fare uso di *flash*, per l'inevitabile disturbo al regolare svolgimento dell'udienza, e si è consentito l'accesso dei fotografi soltanto nelle tribune sovrastanti l'aula di udienza¹³² ovvero si è impedito ai medesimi l'accesso nel corso dell'udienza al settore dell'aula riser-

GIOSTRA, *La televisione nei dibattimenti penali*, cit., 6: «l'aspetto più insoddisfacente della normativa non sta in ciò che dice, ma in ciò che non dice. Il legislatore sembra accompagnare il giudice sino alla scelta dell'aula dell'ammissione delle riprese televisive, per poi lasciarlo solo al momento della gestione di una tecnologia, della quale, di norma, ignora le potenzialità, le insidie, le peculiarità. Soprattutto carente appare, infatti, l'attuale disciplina per ciò che riguarda le modalità di registrazione e le modalità di riproposizione delle immagini nel circuito televisivo»; ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 473; VOENA, *La ripresa audiovisiva del dibattimento*, cit., 80 s.

¹²⁸ In questi termini, TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., 703, nt. 11.

¹²⁹ Nella vigenza del c.p.p. 1930, v., in dottrina, PECORELLA, *Il fotografo nell'aula giudiziaria penale, il diritto di cronaca giudiziaria e il diritto alla riservatezza della immagine*, in *Giust. pen.*, 1980, III, 178 ss.; ROMITI, *Le fotografie nell'aula*, *ivi*, 1952, I, 271 s.

¹³⁰ Cfr. Corte Ass. Taranto, ord. 10 gennaio 2012, Misseri, cit.

¹³¹ Cfr. Trib. Milano, ord. 27 ottobre 1993, Cusani, *inedita*, ove si sottolinea che la ripresa fotografica non rappresenta una «modalità essenziale all'esercizio del diritto di cronaca».

¹³² Cfr. Trib. Palermo, ord. 26 settembre 1995, Andreotti, cit.

vato alle parti¹³³.

In altre occasioni ancora, l'ingresso dei fotografi in aula è stato autorizzato solo per pochi minuti prima dell'inizio dell'udienza¹³⁴ ovvero per effettuare scatti fotografici nelle fasi iniziali e finali delle udienze e negli intervalli delle stesse¹³⁵. Allo stesso modo è stata talvolta vietata l'ammissione degli operatori fotografici al momento della lettura del dispositivo della sentenza, costituendo questo «la sintesi del giudizio del tribunale», nel quale deve essere maggiormente «assicurata l'esigenza di riservatezza di tutte le parti del processo»¹³⁶.

8. Segue: *la ripresa fonografica e la trasmissione radiofonica*. Per quanto riguarda le registrazioni e le trasmissioni radiofoniche, la dottrina da tempo le ha indicate come lo strumento migliore per l'informazione sullo svolgimento del dibattimento, sottolineando che la radio è uno strumento che assicura la diffusione più ampia ed esauriente dell'evento giudiziario e che lo trasmette nel modo più fedele possibile, risultando assai meno invasivo rispetto al mezzo televisivo¹³⁷: la presenza dei microfoni in aula è certamente discreta¹³⁸ e molto poco incidente sui comportamenti degli attori processuali.

Si è altresì osservato che la diffusione sonora sarebbe maggiormente funzionale al

¹³³ V. Trib. Milano, Sez. VII, ord. 17 gennaio 1996, Berlusconi, cit.

¹³⁴ Trib. Milano, ord. 8 novembre 1993, Cusani, *inedita*, ove è stata prescritta una durata non superiore a cinque minuti.

¹³⁵ Corte Ass. App. Firenze, dec. pres. 17 gennaio 1996, Pacciani, *inedita*; Corte Ass. Firenze, dec. pres. 9 aprile 1994, Pacciani, *inedita*.

¹³⁶ Trib. Milano, ord. 26 aprile 1996, Cusani, *inedita*.

¹³⁷ In questi termini, GIANARIA-MITTONI, *Giudici e telecamere*, cit., 95 s.; ID., *Televisione, giudici e avvocati: lo spettacolo non fa giustizia*, in *Guida dir.*, 1995, n. 4, 10.

Nello stesso senso, cfr. altresì BONESCHI, *Il grado di invasività come criterio di ammissione dei mezzi di ripresa delle udienze penali*, cit., 208, il quale - dopo aver sottolineato che «la vecchia radio conferma così anche a livello giudiziario la sua indistruttibilità (a disdoro di tutte le catastrofiche previsioni che la davano per morta all'avvento della televisione, e per seppellita senza più speranze da *Internet*)» - sottolinea che la radio è un mezzo al quale viene riconosciuta minore invasività rispetto a quello televisivo, più vicino all'informazione offerta dai giornalisti della «carta stampata», i cui strumenti di lavoro non sono idonei ad arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività processuale»; CHIAVARIO, *L'impatto delle nuove tecnologie tra diritti umani e interessi sociali*, cit., 143, il quale osserva: «non vorrei che - tutti presi dall'entusiasmo o dall'orrore per i fasti e i nefasti del progresso elettronico e della televisione - si dimenticasse la vecchia "radio". D'accordo, la radiodiffusione ha i suoi limiti evidenti; e oggi la gente chiede (anche) altro. Tuttavia, sia che si tratti di sostituire interamente un'informazione televisiva assolutamente vietata, sia che si tratti di integrare delle sintesi audiovisive, i vantaggi di una trasmissione sonora continua, più modesta e meno moderna, si fanno pur sempre apprezzare: soprattutto in termini di discrezione e di equilibrio»; nonché ILLUMINATI, *Quando le parti non sono d'accordo sulle riprese audiovisive del dibattimento*, cit., 473, ove si osserva che le trasmissioni radiofoniche - meno invadenti di quelle televisive - «sono sicuramente di minore suggestione per il pubblico, in vista dei possibili effetti di ritorno».

¹³⁸ Nel senso che le apparecchiature idonee alla fonoregistrazione possono agevolmente collegarsi all'impianto di amplificazione dell'aula di udienza, v. Trib. Milano, ord. 27 ottobre 1993, Cusani, *inedita*.

soddisfacimento dell'interesse a una corretta informazione, dal momento che «l'ascoltatore impegnato in uno solo dei cinque sensi, è spinto a partecipare criticamente agli eventi che vengono trasmessi e non è attratto dalle componenti spettacolari della ripresa in video»¹³⁹.

Anche la giurisprudenza ritiene generalmente le riprese e le trasmissioni fonografiche meno intrusive rispetto a quelle televisive, negando che incidano sullo svolgimento dell'udienza. Su questo presupposto sono state autorizzate trasmissioni radiofoniche anche integrali e dirette dei processi¹⁴⁰.

In particolare, si è statuito che, dovendo la disciplina in materia di riprese audiovisive del dibattimento ispirarsi «a un criterio di contemperamento delle esigenze di riservatezza delle parti e di pubblicità dei giudizi penali», tale bilanciamento deve necessariamente tener conto delle diverse caratteristiche e della diversa «invasività» dei mezzi di ripresa, sicché in una data situazione ben può ammettersi il collegamento radiofonico, ma non la ripresa televisiva¹⁴¹.

¹³⁹ GIANARIA-MITTONI, *Giudici e telecamere*, cit., 96, i quali auspicano che «alla cultura dell'occhio, cacciatrice di vergogna e di emozioni, si sostituisca quella dell'orecchio, organo che informa e che lascia campo largo alla riflessione».

¹⁴⁰ Cfr. Corte Ass. Milano, 19 maggio 1998, Reggiani Martinelli, cit., 591; Trib. Milano, Sez. VII, ord. 17 gennaio 1996, Berlusconi, cit., la quale ha ritenuto che «le trasmissioni radiofoniche, non incidendo direttamente sullo svolgimento dell'udienza, possono essere autorizzate senza limitazioni»; Trib. Palermo, ord. 26 settembre 1995, Andreotti, cit.

Vale la pena ricordare che l'utilizzo della ripresa fonografica e della trasmissione radiofonica dei processi ritenuti di maggiore interesse è assai consolidato nel nostro Paese: in particolare nell'archivio *on line* di «Radio Radicale» è possibile rinvenire la registrazione, talvolta integrale, di migliaia di processi, a partire dalla fine degli anni '70 del secolo scorso: documenti che hanno ormai un grande valore anche storico e culturale.

¹⁴¹ Cfr. Trib. Milano, Sez. II, ord. 19 febbraio 1999, in *Foro amb.*, 1999, 208, con nota di BONESCHI, *Il grado di invasività come criterio di ammissione dei mezzi di ripresa dell'udienza penale*, cit.